

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

CCCXCV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):		FODERARO	15474
PRESIDENTE	15470	COLITTO	15476
Proposta di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):		CAPALOZZA	15478
PRESIDENTE	15470	TARGETTI	15480
Proposta di legge (Svolgimento):		RESCIGNO, <i>Relatore</i>	15481
Deputati TARGETTI ed altri: Proroga della scadenza dei Consigli comunali. (1085)	15470	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	15484
PRESIDENTE	15470	Votazione segreta dei disegni e della proposta di legge:	
TARGETTI	15470	Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali ed. atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949 (1010);	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	15471	Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia (742);	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa Italiana in Firenze (817);	
Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia. (742)	15472	Deputato RESCIGNO: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie. (<i>Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica</i>) (Doc. VI, n. 3).	
PRESIDENTE	15472	PRESIDENTE	15486, 15491
SCOCA, <i>Relatore</i>	15472	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze. (817)	15472	Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	15486
PRESIDENTE	15472	PRESIDENTE	15486
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	15472, 15473	CARAMIA	15486
GIOLITTI	15472	CAPPI	15487
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MICELI	15488
Deputato RESCIGNO: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie. (<i>Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica</i>). (Doc. VI, n. 3)	15474	GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	15488
PRESIDENTE	15474	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	15488

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

	PAG.
TOZZI CONDIVI	15489
ZANFAGNINI	15493
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	15495
MONTICELLI	15498
RIVERA	15498
Proposte di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	15499
REPOSSI	15500
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	15500

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane di Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione (*Giustizia*):

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (645-B) (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Con modificazioni*);

« Modifiche alla legge 17 luglio 1942, numero 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (959) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (*Difesa*):

« Computo delle campagne della guerra 1940-45 » (870) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*).

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di ieri, in sede referente, la I Commissione permanente (interni), dopo avere approvato i singoli articoli della proposta di legge del senatore Riccio, già approvata dalla I Commissione del Senato: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi » (822), ha deliberato di chiedere che la proposta stessa le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento della proposta di legge dei deputati Targetti ed altri: Proroga della scadenza dei Consigli comunali. (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dei deputati Targetti, Ghislandi, Malagugini, Mazzali e Costa: Proroga della scadenza dei Consigli comunali.

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerla.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge, che preghiamo la Camera di voler prendere in considerazione, non porta un'innovazione intorno alla quale possa esservi diversità di pareri: si propone di assicurare la regolarità dell'amministrazione dei comuni anche in quel lasso di tempo — più o meno lungo, e comunque imprevedibile — che necessariamente dovrà intercorrere tra la scadenza dei consigli comunali, per maturato quadriennio, e la nomina dei nuovi consigli in seguito alla nuova consultazione elettorale; non contiene alcuna innovazione — dicevo — e a riprova di ciò ricordo alla Camera che in sostanza l'articolo unico della proposta di legge non fa altro che ripetere una norma della saggia legge del 1915, il cui articolo 283 era del seguente tenore: « Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 279 » — e questo ultimo comma dell'articolo 279 contemplava i casi di consiglieri che avessero perduto l'eleggibilità — « coloro che, a termini della presente legge, sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione » — brutta parola, un po' equina ma d'uso comune — « dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine prefisso ».

In base a questa disposizione della vecchia legge, i consiglieri comunali non scadevano fino a che non erano nominati i loro successori; quindi i vecchi consigli comunali restavano nella loro piena funzionalità fino alla costituzione dei nuovi.

Si potrà dire che, perché ciò accada — ed è necessario che accada, nell'interesse della vita dei nostri comuni — non è necessario portare alcuna innovazione legislativa, osservando che ci si potrebbe senz'altro richiamare a questa disposizione della legge del 1915, in base al disposto dell'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, che è del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

seguente tenore: « Le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli e delle giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 ».

Se, in base a questo articolo 25 della legge 9 giugno 1947, le attribuzioni e il funzionamento dei consigli comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, anche la norma che si riferisce alla permanenza in carica dei consiglieri oltre la scadenza del termine deve essere applicata pure per i componenti dei consigli comunali che stanno per scadere. Ma potrebbero nascere discussioni — si trova sempre chi non si lascia sfuggire l'occasione di discutere — sul significato delle parole « funzionamento dei consigli comunali ». Ci si potrebbe chiedere se nel funzionamento si debba ritenere inclusa anche la durata in carica. Tanto più — ed è questa la ragione che ci ha decisi a presentare questa proposta di legge — che l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 dispone: « I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio. Il sindaco e la giunta comunale scadono contemporaneamente al consiglio ». E fin qui niente di male. Ma l'articolo continua: « Tuttavia restano in carica » (sindaco e giunta) « sino alla nomina dei successori ».

Ora, dal fatto che il legislatore, in questo articolo, ha esplicitamente detto che il sindaco e la giunta restano in carica, anche scaduto il quadriennio, fino alla nomina dei successori e non ha fatto parola dei consiglieri, si potrebbe dedurre che non ha voluto applicare anche a loro questa norma. Da questa non arbitraria interpretazione della legge vigente deriverebbe la deprecabile conseguenza che numerosissimi consigli comunali che vengono a scadere prossimamente, cioè in marzo ed in aprile, verrebbero a scadere — lo dico senza voler fare un torto ai loro amministratori — prima di aver proceduto all'approvazione del bilancio. Così, tanti comuni, dal giorno in cui fosse maturato il quadriennio della nomina del consiglio fino al giorno in cui non fosse stato costituito il nuovo consiglio, sarebbero amministrati dal sindaco e dalla giunta, cioè da organi con facoltà così limitata da non poter certamente soddisfare le tante esigenze dell'amministrazione. E nessuno potrà pensare che in questi casi possano soccorrere quelle deliberazioni di urgenza che, come la Camera m'insegna, hanno come presupposto l'esistenza di un consiglio comunale in piena efficienza e regolarità di funzioni. È mai possibile che si voglia questo? Che, così, piccoli e

grandi comuni (i piccoli meritano riguardo come i grandi) siano costretti a vivere per un certo periodo di tempo — non voglio fare previsioni sulla sua durata, poiché non si sa quando la nuova legge elettorale potrà essere varata, dati anche i dispareri che tutti sanno esistere in proposito fra gli stessi partiti della maggioranza — nella impossibilità di funzionare regolarmente!

Si potrebbe dire che in casi di importanza eccezionale si può sempre ricorrere ad un commissario governativo. Ma io credo che sarebbe bene seguire il precetto di non indurre alcuno in tentazione, giacché questa potrebbe essere per il Governo una tentazione...

Per queste sommarie considerazioni invitiamo la Camera a voler prendere in considerazione la nostra proposta di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro per l'interno*. Le ragioni che hanno ispirato la proposta di legge presentata dall'onorevole Targetti erano state tenute presenti dal Governo, il quale nel disegno di legge già presentato al Parlamento, recante modificazioni alla legge elettorale sui comuni, aveva incluso una disposizione che prevede la proroga dei consigli comunali, quando fossero scaduti prima delle elezioni.

Quindi, sostanzialmente il Governo è d'accordo con la proposta Targetti. Senza volere minimamente interferire sulla presa in considerazione, che è di esclusiva competenza della Camera, osservo tuttavia che la formulazione dell'articolo unico della proposta di legge può prestare il fianco a qualche interpretazione arbitraria, al di là certo delle intenzioni dell'onorevole Targetti. Il Governo quindi si riserva di presentare un emendamento sostitutivo che meglio vada incontro alle esigenze prospettate.

Osservo in fine che l'adesione a questa proposta di legge non può significare da parte del Governo impegno a non indire o a fare indire le elezioni alla scadenza delle singole amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Targetti.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

TARGETTI. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia. (742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino il 20 marzo 1948 fra l'Italia e la Francia (approvato dal Senato).

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCOCA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1948:

- a) Dichiarazione comune;
- b) Accordo commerciale;
- c) Protocollo all'Accordo commerciale;
- d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
- e) Scambio di Note ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il tasso di cambio tra la lira italiana e il franco francese, ai fini del presente decreto, è stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente articolo 1.

« Per il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946, si prende come base il sopraccennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze. (817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCOCA, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« È concesso all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana un contributo straordinario di lire 1.500.000 ».

GIOLITTI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Il disegno di legge, considerato così com'è, si presenta quasi come una necessità di carattere amministrativo, ma a noi sembra che esso non possa considerarsi separato da altri disegni di legge dei quali la Camera ha avuto occasione di occuparsi e che concernono la stessa materia, e cioè i bilanci e altri contributi dello Stato all'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze. Desidero appunto richiamare brevemente questi precedenti per meglio illustrare la ragione del nostro voto.

Il 26 marzo 1949 è stato presentato alla Camera il bilancio per l'esercizio 1948-49 dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

(è stata quella la prima occasione in cui la Camera si è occupata di questa materia); bilancio che assommava alla cifra di lire 15.754.444. Solo successivamente ci siamo occupati del bilancio per il preventivo 1947-48, e qui l'anomalia è duplice: il bilancio per l'esercizio 1947-48 ci è stato presentato non solamente dopo quello per l'esercizio 1948-49, ma precisamente il 30 agosto 1949, cioè quando era già spirato l'esercizio cui esso si riferiva.

Le relazioni a questi disegni di legge danno una ben succinta e insufficiente spiegazione dei motivi del ritardo nella presentazione dei bilanci. Non si può però non rilevare una grave anomalia nella data di presentazione di questi bilanci. Ed a sottolineare ancor più questo disordine, noi ci siamo visti investiti successivamente, dopo l'approvazione di questi bilanci, della concessione di un contributo statale di 2 milioni all'istituto (mi riferisco a un disegno di legge presentato al Senato il 5 novembre 1949), e ciò per la necessità di coprire il disavanzo dell'istituto stesso; cosicché, dopo ben tre disegni di legge, ce ne troviamo ora di fronte un altro, con il quale si chiede un altro contributo di 1 milione e 500 mila lire per necessità derivanti dall'aumento dell'indennità di carovane e di studio al personale.

Ora, a noi sembra che questo accavallarsi di provvedimenti legislativi in materia finanziaria relativamente a questo istituto agronomico stia a denotare una mancanza di indirizzo preciso nell'attività dell'istituto stesso, e anche una lacuna di carattere amministrativo, tanto che, a breve scadenza e dopo la presentazione del bilancio, si viene a chiedere un contributo straordinario per un disavanzo che si riferisce al precedente esercizio finanziario.

È ben vero che qui siamo di fronte a provvedimenti di sanatoria: queste esigenze sono prospettate con urgenza e non si potrebbe farvi fronte altrimenti; esse denotano, tuttavia una carenza di previsione e di indirizzo politico e amministrativo.

Sarebbe pertanto opportuno vedere come stiano effettivamente le cose nei riguardi di questo istituto, e noi rivolgiamo invito al Governo perché ci dia un chiarimento, precisamente in occasione della discussione sul bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50, allorché si potrà esaminare anche l'attività complessiva dell'istituto e l'utilità o meno della sua permanenza; ciò dico in quanto sembra quasi che esso abbia soprattutto la funzione di pompare denaro dalle casse

dello Stato per scopi che non sono ben chiari. Infatti, la sua attività non è troppo convincente: nella relazione della IV Commissione permanente al bilancio 1948-49 troviamo detto che « l'attività dell'istituto è ridotta a studi e ricerche polarizzate verso quei paesi che sono destinati ad accogliere le masse dei lavoratori agricoli che lasciano la madrepatria ».

Bisogna quindi vedere se l'attività dell'istituto in questione risponda effettivamente a queste esigenze e se sia giustificato il suo bilancio, che ammontava a poco più di 6 milioni nel 1947-48 e che oggi supera i 16, con un aumento, quindi, di circa 9 milioni. Non credo che il Governo mancherà di sentire la necessità di fornirci spiegazioni esaurienti su tale attività. Spero pertanto che esso accetti il nostro invito e ad esso faccia seguire una effettiva iniziativa; perché non vorremmo trovarci ancora di fronte a una di quelle buone intenzioni così spesso conclamate ma anche così spesso rinnegate di cui, purtroppo, è lastricata la strada del Governo.

Per codeste ragioni il gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. I vari provvedimenti citati dall'onorevole Giolitti sono stati resi necessari dagli aumenti dovuti al personale, com'è chiaramente esposto nella relazione, che parla di indennità di carovane e di indennità di studio dovuta al personale insegnante.

Per quanto riguarda le funzioni dell'istituto non è esatto dire che esso si occupi soltanto di ricerche. Esso svolge dei regolari corsi per la coltivazione dei terreni aridi e subaridi, e soprattutto dei territori tropicali. L'istituto prepara quindi un personale tecnico specializzato del quale la direzione generale dell'emigrazione si è servita recentemente per accertamenti in quegli Stati americani verso i quali essa intende indirizzare la nostra emigrazione. L'istituto svolge, pertanto, un complesso di attività sulle quali il Governo riferirà ampiamente in occasione della prossima discussione del bilancio. Io ho voluto frattanto precisare al Parlamento che non si tratta di mere ricerche scientifiche ma anche, come ho qui detto, di attività scolastica (preparazione di tecnici agricoli specializzati per i territori da colonizzare nelle aree aride e depresse).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, del quale è stata data poco fa lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarta comma, della Costituzione, all'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge del deputato

Rescigno: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie. (Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica). (Doc. VI, n. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Rescigno: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.

Ricordo che il nuovo esame della proposta di legge, che fu già approvata dalla Camera e dal Senato, è stato chiesto con messaggio del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Foderaro. Ne ha facoltà.

FODERARO. Onorevoli colleghi, il Parlamento vede con vivo compiacimento il controllo di costituzionalità che il Presidente della Repubblica esercita nella formazione della legge, e che egli ha esercitato questa volta sulla proposta d'iniziativa del collega Re-

scigno, già approvata dalle Camere, concernenti gli incaricati di funzioni giudiziarie.

Il presupposto del messaggio presidenziale è nell'articolo 106 della Costituzione, in quanto questo personale reclutato in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 non sarebbe entrato nella magistratura in seguito a concorso. Senonché al di fuori e al di sopra della dizione del citato decreto, è necessario guardare alla sostanza delle cose. Se è vero, come insegna la dottrina, che oltre il concorso per esami sussiste il concorso per titoli, e se è vero che il concorso per titoli è caratterizzato sia dal fatto che possono parteciparvi tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti e di determinati titoli precostituiti e sia dall'essere bandito per un numero limitato di posti, non può esservi dubbio che nella specie fu espletato appunto un vero e proprio concorso per titoli.

Tanto il decreto del 1946 che bandì questo concorso quanto la circolare ministeriale che ne regolò lo svolgimento sono precise nel determinare anzitutto che il concorso era aperto a tutti coloro che possedevano i requisiti elencati nell'articolo 1, e che il concorso veniva indetto per la metà delle vacanze nei ruoli organici della magistratura, nel grado di giudice, sostituto o pretore; le nomine ebbero luogo a seguito di un giudizio comparativo emesso da una commissione presieduta da un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione cui, per maggiore garanzia, fu rimesso l'esame dei requisiti e dei titoli. Infatti nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia furono pubblicati in ordine di preferenza i nomi degli aspiranti prescelti quali incaricati di funzioni giudiziarie.

Se si supera questo primo punto, come pare superato; se, cioè, si tratta effettivamente di un concorso per titoli, è evidente che questi magistrati furono nominati a seguito di un concorso prima dell'entrata in vigore della Costituzione, perché avevano almeno tre anni di servizio quali vicepretori onorari oppure avevano conseguito la laurea in giurisprudenza con voti 110 e con una media di 27 negli esami speciali, ridotta a voti 99 ed ad una media di 24 negli esami speciali per coloro che avessero esercitato effettivamente per tre anni la professione di procuratore legale.

Si chiedeva inoltre — come è detto nella circolare del Ministero della giustizia — che le informazioni fossero assunte come per l'ammissione al concorso di uditore giudi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

ziario, e veniva pure richiesto il motivato parere favorevole del consiglio giudiziario della corte d'appello del distretto di residenza dell'aspirante, integrato da un avvocato designato dal consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto stesso. Dunque, un regolare concorso per titoli, il quale sboccava in una graduatoria, che veniva a essere approvata dal ministro, e in un procedimento conforme.

Ma vi è di più: se si guarda al trattamento giuridico ed economico che questi magistrati ebbero dopo il loro ingresso in carriera, non vi può essere alcun dubbio che essi fanno parte dell'ordine giudiziario quali magistrati effettivi. Anzitutto dovettero essere cancellati dagli albi professionali, se iscritti in questi albi, e poi furono inseriti nell'elenco ufficiale del personale della magistratura. Se si fosse trattato di un incarico straordinario o precario, non avrebbero potuto coprire posti di ruolo.

Ancora: le garanzie dei magistrati si estendono anche a questi incaricati di funzioni giudiziarie: avverso il parere del consiglio giudiziario, nel caso di revoca, viene ammesso il ricorso al consiglio superiore della magistratura, così dall'interessato come dal ministro; e sono altresì ammessi a procedere alle elezioni del consiglio stesso al pari dei magistrati di carriera.

Ancora una volta appare chiaro che questi « incaricati » sono trattati, dal giorno del loro ingresso nell'ordine giudiziario, né più e né meno che come i magistrati ordinari. Per quel che valga, essi fruiscono della concessione ferroviaria C, che si applica a tutti gli impiegati dello Stato. In sostanza, il trattamento fatto agli incaricati è quindi in tutto pari a quello dei magistrati entrati in carriera attraverso un concorso per esami. Anche il loro trattamento economico, lo dice espressamente il decreto legislativo luogotenenziale del 1945, è quello del grado 10°. Quindi, non solo hanno uno stato giuridico, ma anche un trattamento economico che li equipara in tutto ai magistrati di carriera.

Senonché — ecco il punto che ha potuto impressionare, perché, purtroppo, spesso così accade a chi considera il diritto dal punto di vista formale — è accaduto che nella terminologia usata tanto per questo concorso bandito nel 1946 quanto per il successivo « concorso speciale ad essi riservato », di cui parla la legge, si sono usate delle parole in senso improprio.

Il messaggio presidenziale, riferendosi a questo punto dell'articolo 4 del decreto legi-

slativo luogotenenziale del 1946, n. 352, osserva che tale concorso non è quello attraverso il quale codesti giovani sono entrati in carriera, ma è il concorso speciale di cui all'articolo 4; sicché questi giovani non dovrebbero considerarsi entrati in carriera se non dopo aver superato il concorso speciale ad essi riservato. Ma anche qui la parola non può prevalere sulla sostanza. Tutti sappiamo che cosa deve intendersi per concorso. Il concorso deve riferirsi alla generalità dei cittadini, e quindi, da un punto di vista astratto, ad un numero illimitato di persone: tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti possono accedervi, per la parità di diritti che è concessa dalla Costituzione. Ora, invece, per questi 264 incaricati di funzioni giudiziarie, il concorso sarebbe ristretto a un numero chiuso, e ciò è un assurdo dal punto di vista giuridico, perché in tanto esso sarebbe concorso in quanto aperto a tutti. Quindi la lettera ha tradito la sostanza: non si voleva un concorso, ma niente altro che quell'esame pratico cui sono sottoposti gli uditori giudiziari dopo il loro tirocinio. È risaputo, infatti, che gli uditori entrano in carriera nel momento in cui vincono il primo concorso, e che in seguito sono sottoposti a un esame pratico, ad un esame interno, e non a un concorso: se dopo due prove non sono dichiarati idonei, gli uditori sono dispensati dal servizio. Niente di altro si verifica per quanto riguarda gli incaricati di funzioni giudiziarie. Essi sono chiamati, dopo tre anni, a sostenere un concorso con le stesse modalità dell'esame pratico per aggiunto giudiziario: se non superano questo esame, vengono dispensati anch'essi dal servizio. In conclusione, questi magistrati, questi incaricati di funzioni giudiziarie, sono entrati nell'ordine giudiziario attraverso un concorso per titoli, non a seguito di un concorso per esame; dopo un triennio, essi debbono, alla pari degli uditori giudiziari, sostenere un esame pratico interno. In nulla la loro posizione è diversa da quella del personale nominato a seguito di un concorso per esami.

Questo credo sia sufficiente. Si potrebbe ancora rilevare, nonostante quanto crede di osservare al riguardo il messaggio presidenziale, che la nomina degli incaricati di funzioni giudiziarie avvenne prima che entrasse in vigore la nuova Costituzione: non ricade, quindi, nel precetto dell'articolo 106, ai sensi della Costituzione. Ma anche se ricadesse sotto questo precetto, non vi è dubbio che lo stesso identico trattamento giuridico ed economico fatto agli altri magistrati è stato applicato a costoro, che sono legittimamente,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

costituzionalmente, entrati in carriera attraverso un concorso che circostanze particolari non permisero fosse fatto per esami, e si credette sufficiente indire per titoli.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oso essere di avviso opposto a quello testé manifestato dall'onorevole Foderaro. I rilievi contenuti nel messaggio presidenziale relativi agli incaricati di funzioni giudiziarie, contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 352 sono, a mio avviso, da ritenersi fondati.

Il Presidente della Repubblica ricorda che l'articolo 106 della Costituzione dispone che le nomine dei magistrati ordinari hanno luogo per concorso, e sostiene che la legge in discussione non ottempera al precetto costituzionale. Di che cosa si occupa tale legge? L'ho già detto: si occupa degli incaricati di funzioni giudiziarie. Che cosa sono questi incaricati di funzioni giudiziarie? Per rispondere alla domanda bisogna, evidentemente, dare uno sguardo al decreto n. 352.

L'articolo 1 dispone che i vicepretori ordinari, dopo almeno tre anni di servizio; i dottori in giurisprudenza, che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27; i procuratori legali, che abbiano conseguito la laurea con voti 99 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24 e abbiano tre anni di effettivo servizio come procuratori legali, possono essere « incaricati » di esercitare le funzioni di pretore, di giudice, di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti od « occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio ». L'articolo 2 dispone, poi, che « durante l'incarico » a coloro che di esso sono investiti si applicano le norme del vigente ordinamento giudiziario concernene i « magistrati di carriera » per quanto riguarda l'incompatibilità e la disciplina e sono corrisposte retribuzioni identiche a quelle dei « magistrati di carriera » del grado decimo.

Si distinguono dunque gli « incaricati » dai « magistrati di carriera ».

L'articolo 2 aggiunge che gli avvocati e i procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti negli albi medesimi computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico stesso.

L'articolo 3 recisamente, inoltre, dispone che gli incarichi « cesseranno » con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 4. Anche prima di tale data l'incarico può essere revocato in ogni tempo. All'atto della cessazione dell'incarico è corrisposta un'indennità pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio. Incarico, adunque, di durata temporanea esattamente prevista e predeterminata dalla legge.

E vengo all'articolo 4.

Coloro — sancisce l'articolo 4 — che avranno esercitato senza interruzione per almeno tre anni le funzioni loro conferite, potranno essere ammessi, « se non avranno superato i 40 anni di età », a un « concorso speciale » ad essi riservato, per il conferimento di « non più di duecento posti » di aggiunto giudiziario (grado IX). Questo concorso, dispone anche l'articolo 4, si svolgerà con le modalità stabilite negli articoli 133, 134 e 135 dell'ordinamento giudiziario. Sì. I partecipanti al concorso avrebbero dovuto sostenere l'esame teorico e pratico prescritto per la nomina degli uditori ad aggiunti giudiziari; ma, essendosi nella legge stabilito che i posti da coprire non dovessero superare i duecento, non può sostenersi il punto che con la legge venne disposto un esame anziché un concorso. Venne, invece, disposto un concorso.

Nei confronti di questi incaricati di funzioni giudiziarie, di cui si occupa la proposta di legge presentata dall'onorevole Rescigno, che cosa si vuol fare, ora? Li si vuol nominare aggiunti giudiziari, sostituendo, ai tre anni di lodevole servizio, diciotto mesi, sopprimendo il limite di età, sopprimendo il limite dei posti, sottoponendoli insomma a un esame di idoneità.

È evidente che, così operando, si sostituisce ad un esame di concorso un esame di idoneità. Per potersi parlare di concorso occorre che sia prefissato il limite dei posti da conferire e occorre vi sia una valutazione comparativa. Ora, nella specie, non vi è una predeterminazione dei posti da conferire, né, conseguentemente, una valutazione comparativa. Vi potrà essere una valutazione caso per caso, in relazione a ciascuno degli aspiranti a divenire aggiunti giudiziari; ma assolutamente non si può parlare di una valutazione comparativa per il semplice fatto che — ripeto — non è prefissato il numero dei posti messi a concorso.

È evidente, allora, che, se in magistratura si entra mediante concorso e quello propu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

gnato dall'onorevole Rescigno concorso non è, la legge in esame è da ritenersi incostituzionale.

Però — si dice — non si viola la Costituzione, in quanto la Costituzione stabilisce che occorre il concorso per « entrare » in magistratura. Ma gli incaricati di funzioni giudiziarie sono già entrati in magistratura quando hanno avuto l'incarico e allora affrontarono un concorso.

Si finisce, in sostanza, *ex adverso* per riconoscere l'esattezza di quello che sono venuto fin qui affermando, e cioè che con la legge in esame non si stabilisce un concorso, ma al concorso, che era richiesto dall'articolo 4 della legge n. 352 del 1946, si sostituisce un esame di idoneità. E si cerca di superare l'ostacolo, affermando che ciononostante non si viola la Costituzione, in quanto la Costituzione proibisce « l'ingresso » in magistratura senza concorso, mentre questi incaricati di funzioni giudiziarie in magistratura — come dicevo — sono già entrati, e vi sono entrati mediante concorso.

Ora, onorevoli colleghi, io mi permetto di sostenere che gli incaricati di funzioni giudiziarie riceveranno l'incarico senza avere affrontato alcun concorso e che, a ogni modo, essi non « entrarono », come esattamente afferma nel suo messaggio il Presidente della Repubblica, nel corpo della magistratura.

Do brevemente la dimostrazione di questi due miei assunti. Non fecero un concorso gli incaricati di funzioni giudiziarie per essere nominati tali (si ricava ciò chiaramente dalla legge): non una volta, nei primi tre articoli della legge, si parla di concorso (e non se ne poteva parlare, perché sostanzialmente la legge non volle che avesse luogo un concorso). Il concorso si farà — dispone l'articolo 4, innanzi ricordato, della legge — dopo tre anni di lavoro. Ora è possibile ritenere che per questi funzionari si sia stabilito l'obbligo di affrontare un concorso per poter avere l'incarico di esercitare funzioni giudiziarie, e l'obbligo di affrontare un secondo concorso per poter essere nominati aggiunti giudiziari? Basterebbe mettere in relazione queste due norme (l'articolo 1 e l'articolo 4) con il sistema di reclutamento della magistratura per convincersi che con l'articolo 1 del decreto n. 352 non si dispose un concorso.

Concorso? Io non voglio dare dispiaceri a nessuno. Ma quando di questa questione si parlò al Senato, il senatore Azara, che è un insigne magistrato, a proposito del concorso...

RESCIGNO, *Relatore*. Fu favorevole, però, agli incaricati.

COLITTO. ...si espresse così: « Quei 264 sono entrati, prima dell'applicazione della Costituzione, con una larva di concorso, e cioè in base al punteggio di laurea di 110 su 110. Però, in un secondo momento, forse per ragioni di umanità, di benevolenza, di equità, di quel che voi volete, è stata ritenuta sufficiente invece del punteggio di 110 la media del 27. ».

RESCIGNO, *Relatore*. Ciò è inesatto, perché la legge richiede tutte e due le cose.

COLITTO. Non lo so. Io leggo quello che disse il senatore Azara: « Ciò sarà stato stabilito, perché con 110 non sarebbero potuti entrare quei tali che il ministro o chi per lui, l'opinione pubblica, i magistrati o gli avvocati desideravano entrassero in magistratura ». Non so, ripeto, se ciò sia esatto. Ho letto quel che un illustre magistrato, il senatore Azara, ritenne nella sua coscienza di poter affermare dinanzi la Commissione della giustizia del Senato.

Ma non è su ciò che intendo soffermarmi. Basis la mia dimostrazione sulla legge. Nella legge è scritto — e lo ricorda l'onorevole Rescigno nella sua relazione — che gli incarichi avrebbero potuto essere dati entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici. Non si stabilì, però, affatto che la nomina agli incarichi avrebbe avuto luogo *una tantum* per un certo numero di posti predeterminato, non superiore a quei limiti. Con la legge si stabilì, invece, che l'incarico sarebbe stato conferito volta per volta, secondo la legge, dal ministro, previo parere « favorevole » (non « vincolante », come diceva dianzi l'onorevole Foderaro) del consiglio giudiziario della corte d'appello del distretto di residenza. *Aliis verbis*, chi riteneva di avere i requisiti per essere nominato, poteva presentare domanda di nomina. Venivano, dopo ciò, assunte le informazioni con la maggiore possibile circospezione. E basta. Bastava, cioè, che si facesse domanda e che il parere fosse favorevole perché il ministro potesse provvedere alla nomina. Ora, se in tutto ciò si può vedere un concorso, voglio proprio sentirlo affermare da questa Assemblea, in cui so che si trovano tanti valorosi e sottili giuristi.

La riprova di quanto affermo è nell'ultimo capoverso dell'articolo 1. È redatto così: « Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi ». Se questa è la legge, come si fa a parlare di concorsi ?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Ritengo pertanto di poter riaffermare che gli incaricati di funzioni giudiziarie riceverebbero l'incarico senza affrontare l'alea del concorso.

Ma si ammetta pure per un istante che l'incarico sia stato ad essi dato attraverso concorso. E che per ciò? Entrarono essi con questo concorso nel corpo della magistratura? All'interrogativo il Presidente della Repubblica risponde così: « Non sono da considerarsi — questi incaricati di funzioni giudiziarie — appartenenti al corpo della magistratura ordinaria, ma soltanto investiti di un incarico, « temporaneo e precario », di funzioni giudiziarie ». Ha ragione il Presidente della Repubblica quando in siffatta maniera si esprime? Io rispondo senz'altro in modo affermativo, con tutte le forze del mio spirito e della mia mente.

La legge parla ripetutamente di « incarico ». L'incarico ha per oggetto l'esercizio di funzioni giudiziarie — lo dicevo poco fa e lo sottolineo adesso — anche in posti « occupati da magistrati » che non vi prestano effettivo servizio, dal che si deduce che poteva l'incarico di esercitare funzioni giudiziarie essere dato anche per là ove già era un magistrato che, per ragioni momentanee, contingenti, non esercitava effettivo servizio. La legge, inoltre, distingue ripetutamente gli incaricati di funzioni giudiziarie dai magistrati di carriera. Si aggiunga che gli avvocati o procuratori sarebbero stati provvisoriamente cancellati dagli albi. Ancora: l'incarico avrebbe avuto termine con la nomina dei magistrati di carriera ed anche prima. Coloro, infine, che quando fosse bandito il concorso, di cui all'articolo 4, si trovassero ad aver superato i 40 anni di età, non avrebbero potuto partecipare nemmeno al concorso.

Ora, come si può parlare di ingresso nella magistratura nei confronti di chi, ricevuto l'incarico di funzioni giudiziarie, compie prima dei tre anni di esercizio i 40 anni di età, non può partecipare al concorso e se ne deve andare?

L'incarico di funzioni giudiziarie è insomma un funzionario straordinario. Il diritto amministrativo ci insegna che funzionario straordinario è appunto il funzionario che è nominato per un periodo predeterminato dalla legge.

L'onorevole Rescigno nella sua dotta relazione risponde che l'articolo 106 contempla soltanto magistrati onorari e magistrati non onorari, o di carriera; *tertium* — egli dice — *non datur*. O si è magistrati onorari o magistrati di carriera. E, poiché gli incaricati di fun-

zioni giudiziarie — afferma sempre l'onorevole Rescigno — non sono onorari, devono considerarsi, per ciò stesso, magistrati di carriera. Ma non tiene conto l'onorevole Rescigno che il decreto del 1946, che ha congegnato questa figura dell'incarico di funzioni giudiziarie, è anteriore alla Costituzione. È inutile dire che io non discuto assolutamente della cultura, della preparazione, della competenza degli interessati. Essi possono essere idonei in modo spiccatissimo all'esercizio delle funzioni giudiziarie; ma debbono riconoscere che quando riceverebbero l'incarico di funzioni giudiziarie sapevano bene che avrebbero dovuto prestare lodevole servizio per tre anni, che avrebbero dovuto partecipare ad un concorso, che il concorso avrebbe potuto essere bandito per non più di 200 posti, e che al concorso non avrebbero potuto partecipare coloro che avessero superato l'età di 40 anni. Non hanno, quindi, ragione di lamentarsi. Ma — ciò rilevato — debbo riaffermare il mio convincimento che gli incaricati di funzioni giudiziarie riceverebbero l'incarico non in seguito a concorso e che, in ogni caso, non entrarono a far parte del corpo della magistratura. E poiché nel corpo della magistratura si entra per concorso, e con la legge, di cui si sta discutendo, si vuole, invece, consentire che tale ingresso avvenga mediante esame, e non — come dice la Costituzione — mediante concorso, tale legge deve ritenersi, a mio avviso, incostituzionale.

Giustamente, quindi, il Presidente della Repubblica, vigile custode della Costituzione, ha invitato il Parlamento a un più attento esame della legge, presentatagli per la promulgazione. Io sono sicuro che il Parlamento questo più attento esame farà e con la più grande serenità. E sono altresì sicuro, che, a seguito di esso, riconoscerà lealmente, come io ho riconosciuto, di aver commesso un errore, quello che giustamente il Capo dello Stato, nella sua saggezza, ha rilevato.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Ben poco debbo aggiungere a ciò che più volte ho dichiarato in sede di Commissione della giustizia, la quale si è occupata reiteratamente della questione, specialmente dopo le relazioni così complete ed esaurienti dell'onorevole Rescigno, in particolare l'ultima, quella del 13 dicembre, e dopo le parole dell'onorevole Foderaro, e ciò, malgrado le opposte ma non attendibili argomentazioni dell'onorevole Colitto.

Salvo per quanto concerne la questione relativa ai vicepretori onorari, per cui è da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

ritenersi che il messaggio presidenziale sia perfettamente legittimo ed accoglibile, io penso che l'alto pensiero del Capo dello Stato non possa modificare quello che è stato l'avviso espresso dal Parlamento, con diverse votazioni, dinanzi alle Commissioni legislative della Camera e del Senato; né ricordo che, almeno alla Camera, vi siano stati dei voti contrari.

RESCIGNO, *Relatore*. Il testo definitivo fu approvato all'unanimità!

CAPALOZZA. Io penso, ripeto, che l'alto pensiero del Capo dello Stato non possa essere seguito *in toto*, per varie considerazioni. La prima è quella che è già stata testè esposta in quest'aula, cioè che la Costituzione richiede bensì, col suo articolo 106, che vi sia il concorso per l'immissione in magistratura, ma non richiede affatto che il concorso sia per esami. Gli incaricati di funzioni giudiziarie sono entrati a far parte della magistratura a seguito di regolare concorso, sia pure per titoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, con normale stato giuridico e con normale sviluppo di carriera, tanto è vero che i 264 incaricati hanno ottenuto il conferimento della funzione entro il limite dei posti disponibili, dopo una selezione e una graduatoria fra più di mille candidati in possesso dei titoli accademici e professionali richiesti. Su questo punto si è soffermato abbastanza l'onorevole Foderaro e pertanto io non intendo ripetere le sue valide argomentazioni.

Ma vi è un altro ordine di considerazioni che deve essere esaminato. È vero che l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 352 statuisce che gli incaricati di funzioni giudiziarie possono essere promossi al grado di aggiunti giudiziari a seguito di concorso, come avviene per gli uditori giudiziari, ma è altrettanto vero, onorevole Colitto, che questa è una norma che attiene alla disciplina della carriera nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, e non attiene all'ingresso nell'ordine giudiziario. E ciò significa, a mio modesto avviso, che le modificazioni dell'articolo 4 del decreto legislativo del 1946, così come proposte dall'onorevole Rescigno, rientrano semplicemente, rientrano naturalmente, nella normale attività legislativa, senza incidere negli schemi rigidi della Carta costituzionale. Può dirsi che in questo caso avvenga quello che, in ipotesi, potrebbe avvenire se si disponesse, ad esempio, la dispensa degli esami e la sostituzione con la scelta per merito comparativo da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo scrutinio del competente Consiglio

della corte d'appello, nell'interno dell'ordine giudiziario. Il che, evidentemente, sarebbe legittimo, una volta rispettato l'articolo 106, cioè una volta rispettata la norma secondo cui l'ingresso nell'ordine giudiziario deve avvenire per concorso, sia esso per titoli o per esami.

Né osta all'accoglimento della proposta Rescigno la disposizione VII delle norme transitorie della Carta costituzionale, la quale detta: « Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ».

Tale disposizione, evidentemente, è stata stabilita per regolare il conflitto tra le innovazioni costituzionali dell'ordinamento della magistratura e l'ordinamento giudiziario vigente. Ma non è stata certo dettata — e credo che nessuno avrà seri dubbi al riguardo, né il messaggio presidenziale si appoggia su questo argomento — per elevare a dignità di legge costituzionale l'ordinamento giudiziario vigente. Il ragionamento, quanto mai sofisticato e capzioso, per l'opposta tesi, dovrebbe essere il seguente: poiché la disposizione VII dispone che, sino a quando non venga modificato l'ordinamento giudiziario ai sensi della Costituzione, resta in vigore l'ordinamento vigente, non si può toccare in alcun modo l'ordinamento vigente. Il che, anche a prescindere dalla polemica tuttora aperta circa il carattere di norme costituzionali delle disposizioni transitorie e finali, sarebbe come dire che l'ordinamento vigente (del quale farebbe parte il decreto legislativo del 1946), che la Costituzione dichiara incostituzionale, dovrebbe diventare legge costituzionale finché l'ordinamento stesso non sia stato adeguato alla Costituzione!...

La conseguenza sarebbe così iniqua e grottesca da esimermi dall'insistervi e dal richiamarvi ulteriormente l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Io desidero concludere rilevando che al di fuori e al di sopra delle osservazioni di carattere strettamente tecnico-giuridico o tecnico-costituzionale, soccorrono altre considerazioni di natura morale e pratica. Considerazione di carattere morale: non dimentichiamo che si tratta, di solito, di giovani che sono stati benemeriti nella vita civile e che nel loro delicato compito si sono dimostrati degli ottimi giudici. Considerazione di carattere pratico: non dimentichiamo che si tratta di assicurare la normale attività della funzione giudiziaria, per la quale così spesso e così fondatamente si lamenta la scarsità dei magistrati.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Questi sono i motivi per i quali io dichiaro, anche a nome del gruppo comunista, che la legge Rescigno merita piena approvazione, sia pure con la soppressione del comma che concerne i vice pretori onorari, in parziale adesione al messaggio del Presidente della Repubblica.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, senza dubbio il nostro collega Colitto anche in questa questione ha dimostrato quella tutt'altro che comune acutezza di mente e quella particolare capacità a costruzioni giuridiche che lo contraddistinguono. Però, a me sembra che quanto egli ha così valorosamente sostenuto abbia già trovato la sua confutazione nella relazione scritta, veramente notevole, dell'onorevole Rescigno.

Io non prolungherò senza necessità la discussione ripetendo argomenti già detti, mentre non pretendo di portarne di nuovi a favore della tesi approvata dalla nostra Commissione, a voti unanimi. Mi limito a delle osservazioni, non voglio dire antigiuridiche, perché questa sarebbe un'esagerazione, ma di carattere forse più pratico che giuridico.

Qui si è detto: Badate che voi violate la Costituzione! Onorevoli colleghi, non bisogna correre troppo nel vedere una violazione della Costituzione in qualsiasi interpretazione della Costituzione stessa che non raccolga il favore di tutti gli studiosi o di coloro che della Costituzione si occupano.

Premesso questo, è fuori discussione che la nomina degli incaricati di funzioni giudiziarie è avvenuta in base ad una disposizione di legge antecedente alla Costituzione, e cioè con il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, contenente disposizioni sul personale della magistratura. Lo tengano presente i colleghi questo titolo, che ha il suo valore. A parte questo, v'è la norma VII delle transitorie e finali, che è del seguente tenore: « Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ». A questo proposito si dice nel messaggio presidenziale che la settima disposizione transitoria non esime il legislatore dall'ottemperare ai principi della Costituzione. Ma, onorevoli colleghi, a che cosa servirebbe questa norma transitoria interpretata così restrittivamente? A che cosa servirebbe, nell'attesa di un nuovo ordinamento giudiziario, conforme in tutto alle

nuove norme costituzionali? Bisogna richiamarsi all'ordinamento giudiziario vigente, del quale nessuna norma è stata violata dal decreto del 1946 né dalla interpretazione che noi a quel decreto diamo.

Ma neanche il principio sancito dalla Costituzione che in magistratura non si entra che attraverso un concorso è stato in alcun modo violato. È giustissimo quello che l'onorevole Colitto ha osservato, che cioè nei primi articoli del decreto luogotenenziale del 1946 la parola concorso non figura, ma, egregi colleghi, se non figura questa parola vuole dire poco, quando vi è la sostanza che troneggia. Un concorso vi fu, perché... corsero insieme un migliaio di aspiranti per arrivare al traguardo soltanto in 200 o quanti furono. Più concorso di questo credo sia difficile immaginare! Voi dovrete domandarlo a tutti coloro che sono caduti. Essi vi direbbero: sarebbe stata la nostra fortuna se non fosse stato un vero e proprio concorso!

Vi fu un concorso per titoli, una scelta fatta in base a titoli. Quelle che vi sono state ricordate rappresentavano le condizioni per essere ammessi al concorso. Ma poi, nel fare la graduatoria, si faceva l'esame comparativo (ed è questa proprio la caratteristica del concorso per titoli) fra i titoli dell'uno e i titoli dell'altro. Non vi è neppure (e badate, onorevoli colleghi, se questo sospetto vi fosse non so se rimarrei ancora dell'opinione della quale sono) il sospetto che sia stata fatta un'opera parziale, faziosa, perché un'opera faziosa, sia fatta da destra o da sinistra o dal centro, rimane sempre tale ed è arbitraria, è condannabile. In questo caso se formalmente fu il ministro che nominò, ma (e l'onorevole Colitto per primo ce ne fa fede) il ministro non fece altro che dare esecuzione ad una graduatoria. Fatta da chi? Lo sapete: prima vi fu il parere favorevole dei consigli giudiziari che eseguirono la prima selezione, poi, anche al fine di ottenere una uniformità di criteri, fu nominata una commissione presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione e composta da due magistrati dell'ufficio superiore del personale. Questa commissione vagliò i titoli, ne fece un esame comparativo, come fu già ricordato; ed in base a quest'esame compilò una graduatoria. Il ministro non fece altro che procedere alla nomina indicata da questa graduatoria. Non fece altro, e sarebbe bene che il ministro non facesse mai nulla di più, in questo campo!

Un'ultima osservazione, che sebbene non pretenda di essere di carattere filosofico, trascendentale, mi sembra abbia il suo valore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

A quali conseguenze si andrebbe incontro accettando il rilievo che ci viene mosso? Né più né meno che a questo: che tutti questi incaricati di funzioni giudiziarie, tutti questi che hanno esercitato le più delicate funzioni giudiziarie, non sarebbero ancora entrati in magistratura! E pensare che hanno esercitato le più delicate funzioni! Si sa che l'uditore giudiziario non è adibito a funzioni giudiziarie propriamente dette: soltanto una eccezione può essere fatta per l'ufficio di vicepretore ma oltre non si può andare. Questi giovani, al contrario, sono stati investiti delle più ampie funzioni: non solo hanno fatto i vicepretori, ma i pretori, i sostituti procuratori della Repubblica; hanno fatto parte degli uffici di istruzione, come dei collegi giudicanti. Ciò nonostante si vorrebbe sostenere che essi non erano, non sono mai stati magistrati! ed allora come volete qualificarli? Sarebbero stati degli intrusi nel tempio della giustizia! E come si potrebbero denominare e considerare tutti i provvedimenti da loro emessi? Ed il cittadino che è stato da loro privato del bene superiore ad ogni altro, la libertà; e l'altro che ha visto deciso da uno di loro una questione per lui vitale, quale concetto si potrebbero fare della giustizia che si è fatta amministrare da estranei, e dello Stato che ha fatto arbitro della sorte dei suoi cittadini chi non aveva nessun titolo per esercitare questa altissima funzione?

E quale concetto ci si dovrebbe fare delle alte gerarchie della magistratura, dello Stato, che li hanno come magistrati considerati e trattati? che li hanno, previo giuramento, immessi solennemente nel possesso delle loro funzioni giudiziarie? Come ha ricordato il collega Rescigno nella sua relazione, costoro sono stati chiamati perfino ad eleggere i componenti del Consiglio superiore della magistratura! Dichiarando che costoro non sono stati mai magistrati, si cadrebbe in un ridicolo che non farebbe certamente onore al nostro paese.

D'altra parte, questa legge non vuole assicurare nessun trattamento di favore a questi giovani, vuol fare opera di equità e di giustizia meritata.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che se io sono stato sempre pronto e lieto di elevare inni ai magistrati degnissimi, sono stato anche sempre pronto e libero nel criticare, quando me n'è parso il caso, l'opera della magistratura cioè di qualche organo giudiziario. Questa libertà di critica è per me una condizione a cui è subordinata la serietà degli elogi. Ebbene, trovandomi, come altri di voi, colleghi avvocati, costretto a ridurre

al minimo l'attività professionale, mi è mancata l'occasione di seguire da vicino l'attività di molti di questi giovani. Ma da ogni parte e con cognizione di causa ne ho sentito dire un mondo di bene. E si spiega: molti sono giovani i quali, per la sospensione dei concorsi durante il periodo di guerra, non avevano potuto soddisfare prima la loro vocazione. Nel frattempo hanno completato la loro preparazione o incominciando l'esercizio professionale o coltivando particolari attitudini allo studio. Quando l'hanno finalmente potuto, sono entrati, pieni di entusiasmo, in magistratura, forse spinti anche dalla consapevolezza dell'importanza delle funzioni a cui erano chiamati in un momento nel quale erano palesi a tutti le necessità e le difficoltà nelle quali si dibatteva per mancanza di personale, l'amministrazione della giustizia, hanno dato, nella grandissima maggioranza, prova di serietà e di buon volere.

Volete far proprio un cattivo governo di questa gioventù nella quale sono riposte, in fondo, gran parte delle nostre speranze in un migliore avvenire dell'amministrazione della giustizia? Solo per rispettare (e concedo troppo a concedere questo all'onorevole Colitto) qualche esagerazione formalistica? La forma è spesso salvaguardia e difesa della sostanza, ma il formalismo uccide spesso la sostanza. Da questo pericolo è necessario, anche in questo caso, guardarsi bene! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RESCIGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve, perché la causa del disegno di legge ormai mi sembra affidata alla esatta visione delle cose da parte di tutti i settori della Camera, visione, del resto, che si era già avuta in seno alle Commissioni. Gioverà infatti — per l'impostazione chiara della questione — accennare brevemente alla storia di questa mia modesta proposta di legge. Così si comprenderanno anche le ragioni del messaggio presidenziale, al quale la Commissione si è inchinata per quella parte che ha creduto fondata e giusta.

Gli onorevoli colleghi devono sapere che la mia proposta iniziale, così come il testo della legge che oggi ritorna all'esame dell'Assemblea, poneva e risolveva un solo problema: il problema degli incaricati di funzioni giudiziarie, a termini del decreto legislativo luogotenenziale n. 352, del 1946, e del successivo decreto del Capo provvisorio dello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Stato 23 dicembre 1947, n. 1601, relativo ai profughi della Venezia Giulia.

La III Commissione della Camera sollevò e risolse un altro problema, quello dei vicepretori onorari con funzioni di uditori, di cui al capoverso dell'articolo 32 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Nella II Commissione del Senato fu sollevata la questione della incostituzionalità di questa aggiunta, relativa ai vicepretori onorari con funzioni di uditori, e l'onorevole senatore Azara, che fu il più tenace oppositore della inclusione dei vicepretori, non ebbe a dichiarare solamente ciò che ha letto l'onorevole Colitto in questa assemblea, ma ebbe ad usare in precedenza precisamente queste parole: «sugli incaricati siamo tutti d'accordo»; siamo, cioè, tutti d'accordo che essi hanno fatto un regolare concorso, sia pure per titoli.

Ma il Senato fece prevalere, sui motivi di assoluta legalità e costituzionalità, dei motivi, ugualmente giusti, di sentimento e di etica. La Commissione del Senato ragionò così: in uno Stato perfettamente ordinato, in uno Stato morale, non si può consentire che cittadini i quali hanno servito la nazione in un momento di bisogno siano poi abbandonati, lasciati al loro destino, quando hanno raggiunto una certa età, hanno creato una famiglia, hanno abbandonato ogni affare professionale per servire lo Stato.

Fu questa considerazione morale che fece includere anche i vicepretori onorari con funzioni di uditori. Certo questa è una ragione di indole sentimentale, una ragione di indole morale, ma noi non possiamo disconoscere che, per quanto riguarda questi vicepretori onorari, si potrebbero trovare, onorevoli colleghi, se consentite che io faccia un po' l'*advocatus diaboli*, anzi, l'avvocato di questi poveri diavoli dei vicepretori onorari...

COSTA. Allora: *diabolorum*.

RESCIGNO, *Relatore*. Esattamente: *diabolorum*. Dicevo dunque che si potrebbero trovare anche delle ragioni giuridiche, a loro favore. E queste ragioni giuridiche potrebbero essere, per esempio, queste: che, in base a taluni articoli della legge sull'ordinamento giudiziario (articoli 4, 32, 129) in base alle disposizioni combinate di questi articoli, il vicepretore onorario al quale è conferito semestralmente l'incarico speciale di uditore acquista una giurisdizione piena, entrando nell'ordine giudiziario, per lo meno per il periodo in cui resta una carica.

La tesi favorevole si può ancora meglio sostenere per coloro i quali sono stati nomi-

nati prima del 1° gennaio 1948, cioè prima dell'entrata in vigore della Costituzione e che non hanno avuto soluzione di continuità nel loro servizio, hanno cioè continuato il servizio anche dopo il 1° gennaio 1948. Questa unificazione del loro servizio dà indubbiamente ad essi la qualità di magistrati, la cui nomina risale ad epoca in cui la Costituzione non era in vigore.

Ma noi vogliamo inchinarci a questa difesa rigida della Costituzione, vogliamo rendere omaggio a questa vigile scolta che è il Presidente della Repubblica, alto difensore della costituzionalità. Ma tra i vicepretori onorari con funzioni di uditori e gli incaricati di cui alla legge del 1946, onorevole Colitto, ci corre, e ci corre un abisso. E voi che vi opponete alla mia tesi, siete costretti, per sostenere la vostra, ad adoperare dei sofismi. Vi contraddite indubbiamente, quando per negare importanza al mio rilievo, che cioè la Costituzione, il nostro attuale ordinamento costituzionale, non prevede che due categorie di magistrati: i magistrati onorari e i magistrati non onorari, e che *tertium non datur* e per contestare questo mio argomento, dite: «Ma non vi ricordate che la legge del 1946 è anteriore alla Costituzione»? Benissimo, ed è questo il punto che fa cadere tutta la vostra tesi, la quale non regge proprio perchè la legge relativa agli incaricati di funzioni giudiziarie è anteriore alla Costituzione. Noi, per quanto riguarda questi incaricati, non siamo nell'ambito della Costituzione; non esiste un problema di costituzionalità per questi incaricati di funzioni giudiziarie, perchè non mi vorrete dire che l'articolo 106 debba avere effetto retroattivo, debba estendersi alle nomine avvenute prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Voi partite poi — ed è qui il vostro sofisma, onorevole Colitto — da una premessa che avreste dovuto dimostrare, ma che non avete, a mio modesto avviso, sufficientemente dimostrato, che cioè questi incaricati non siano stati immessi nella magistratura con un regolare concorso per titoli.

Voi dite che non c'è stato il concorso, ed anzi aggiungete che, anche se c'è stato il concorso, essi non sono entrati in magistratura. Io, in verità, non comprendo il vostro ragionamento: anche se ci fosse stato il concorso non sarebbero entrati in magistratura! E allora non riesco a comprendere a che scopo li si sarebbe scelti!

Onorevoli colleghi, io non voglio ripetere gli argomenti, così efficacemente esposti, dagli onorevoli Foderaro, Capalozza e Targetti per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

dimostrare che qui un concorso v'è stato, e rigorosissimo, soprattutto per i requisiti richiesti agli aspiranti: 110 di laurea « e » 27 negli esami speciali (e non già « o » 27, come è stato inesattamente detto dal senatore Azara); oppure 99 di laurea e 24 negli esami speciali, più 3 anni di esercizio della professione di procuratore legale; o, infine, 3 anni di carica di vicepretore onorario. Vi è stato, dunque, molto rigore nella selezione. Ripeto, non mi piace ritornare sugli stessi argomenti di altri; vi leggerò semplicemente — e credo di non violare nessun segreto ministeriale — qualche brano della circolare ministeriale del 15 maggio 1946, che fu emanata per l'esecuzione di questo concorso.

Si dice: la prima delle caratteristiche del concorso esterno qual'è? La partecipazione più vasta possibile di tutti i cittadini.

E sentite il ministro che cosa raccomandava: « Pertanto i capi di corte cureranno affinché esso (il bando di concorso) riceva la maggiore diffusione fra le categorie interessate, facendo contemporaneamente noto che le domande con i documenti e i titoli relativi dovranno essere presentate o pervenire alla procura del regno entro il 30 giugno, ecc.. Le informazioni sui precedenti degli aspiranti dovranno essere assunte conformemente a quanto stabilito per il concorso per uditori ».

E appresso: « Nell'esame delle domande, i consigli giudiziari (perché si richiede il parere del consiglio giudiziario, il quale fu integrato con la presenza di un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati) dovranno tenere presente che, dato il ristretto numero di posti disponibili, sarà opportuno operare una accurata selezione, esprimendo parere favorevole solo per quegli aspiranti che in base ai titoli e alle informazioni raccolte risultino sicuramente idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie ».

Quindi, una prima selezione si è fatta nei distretti giudiziari. Una seconda selezione di tutti questi aspiranti, che, ripeto, potevano essere tutti i cittadini italiani che si trovassero nelle condizioni richieste, si è fatta al Ministero da una commissione. Il ministro avrebbe potuto anche non nominarla. Siamo d'accordo. Ma l'ha nominata e ha così vincolato la sua potestà di nomina. Ha composto una Commissione con un presidente di sezione della Cassazione e due alti magistrati del Ministero i quali hanno fatto la graduatoria. Dunque v'è tutta una serie di garanzie, con le quali il ministro ha vincolato la propria attività. Su questa attività ha portato il suo esame l'organo supremo di controllo, cioè la

Corte dei conti, che, se avesse visto esplicitarsi questa attività del ministro in contrasto con le norme della legge, indubbiamente sarebbe intervenuta col rigore con il quale essa agisce ed avrebbe rinviato tutto al Ministero.

Come, dunque, si può dire che non vi è stato un concorso?

Tutti i cittadini ammessi a questo concorso, svoltosi sulla base di titoli, sulla base della valutazione comparativa dei concorrenti, perché il numero era limitato alla metà delle vacanze da coprire nei ruoli organici: credo non vi sia bisogno di ricorrere alla dottrina per affermare che tutte le caratteristiche del concorso esterno ricorrono nella specie.

MALAGUGINI. Ma siamo tutti d'accordo!

RESCIGNO. *Relatore.* Ma non è d'accordo l'onorevole Colitto!

Comunque, abbrevio, tanto più che questo punto del problema che ci occupa è stato già prospettato dall'onorevole Foderaro. Dello stato giuridico ed economico che è stato dato a questi magistrati ha parlato l'onorevole Foderaro, il quale si è soffermato perfino sulla riduzione ferroviaria che è stata loro concessa per dimostrarvi che per questi incaricati vi è stato un rapporto di impiego. Che tale valore ha il rilievo dell'onorevole Foderaro.

Inoltre questi incaricati hanno avuto, come diceva l'onorevole Targetti, una giurisdizione piena, perché sono stati sostituiti, giudici, pretori, con il trattamento economico del grado X.

E che cosa sarebbero, se non sono magistrati?

Voi dite: sono degli « straordinari ». Ma io potrei anche seguirvi in questa vostra opinione, e dirvi che possiamo considerarla, quella del 1946, anche come una immissione straordinaria di magistrati, la quale è prevista dal nostro ordinamento giudiziario, precisamente agli articoli 121-122. Il nostro ordinamento prevede l'immissione diretta nella magistratura di avvocati, i quali abbiano un certo numero di anni di servizio; e nessuno mi dirà che degli avvocati che entrassero con una immissione straordinaria non sarebbero magistrati fino dal primo momento.

E allora, onorevoli colleghi, io credo che si possa, e si debba, affermare che quel tale « esame riservato » agli incaricati è precisamente l'esame stabilito per gli aggiunti giudiziari. Lo afferma la legge del 1946, che richiama appunto gli articoli dell'esame per aggiunto giudiziario: 133-134-135 dell'ordinamento giudiziario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Onorevoli colleghi, io concludo: noi abbiamo reso omaggio, con l'emendamento al primo articolo della proposta di legge, al rilievo del Presidente della Repubblica; ma noi abbiamo perfetta coscienza che la restante parte della legge è costituzionale.

Ora, chiedendovi di approvare questa proposta di legge, noi vi chiediamo di affermare il principio che, nella reciproca indipendenza del Capo dello Stato e del Parlamento, nell'ossequio del Parlamento al Capo dello Stato là dove è giusto, ma nell'ossequio anche dell'uno e dell'altro alla Costituzione, sta veramente la difesa della democrazia e della libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevoli colleghi, il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha trasmesso per il riesame delle Camere la proposta di legge Rescigno, già approvata dal Parlamento, relativa alla modificazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie, ha dato luogo a un largo e approfondito dibattito, quale era necessario e doveroso di fronte alla dimostrazione dello scrupolo con il quale il Capo dello Stato provvede all'esercizio della sua funzione di custode della Costituzione.

Questo dibattito ha già acquisito, mi pare, all'Assemblea un risultato positivo, in questo senso: che, almeno per una parte della proposta di legge Rescigno, quella concernente i vicepretori onorari, si è riconosciuto senza eccezioni che il messaggio presidenziale, con il quale si rileva la incostituzionalità delle disposizioni già approvate, è fondato. E le ragioni sono tali e tante, mi pare, da rendere superfluo soffermarsi ancora sull'argomento.

Alquanto perplessi, evidentemente, lascia il messaggio presidenziale per ciò che riguarda gli incaricati di funzioni giudiziarie. In generale gli oratori che mi hanno preceduto si sono dimostrati dell'avviso che il messaggio presidenziale non sia fondato: vale a dire che le norme della proposta di legge Rescigno non siano in contrasto con l'articolo 106 della Costituzione. Soltanto l'onorevole Colitto ha cercato, invece, di dimostrare che il messaggio presidenziale è fondato anche su questo punto.

A mio avviso il dibattito non è stato forse impostato nei suoi esatti termini; probabilmente non è stata a sufficienza meditata la natura ed i caratteri della richiesta contenuta

nel messaggio presidenziale. La discussione che qui si è svolta, ha avuto per oggetto soprattutto questa questione; se gli incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 siano entrati in magistratura per concorso o no. La questione a mio avviso va posta in termini diversi. Si tratta di vedere se nel caso di accoglimento della proposta di legge Rescigno sorga una questione di costituzionalità per effetto dell'articolo 106 della Costituzione.

Non è dubbio che quando il decreto legislativo luogotenenziale 1946 fu emanato, quel decreto era perfettamente costituzionale. Ma esso prevedeva un determinato ordinamento, sia pure speciale, a favore degli incaricati di funzioni giudiziarie. Ora quell'ordinamento viene modificato per effetto della proposta di legge Rescigno, e in modo da far sorgere la questione se attraverso tali modifiche si violi l'articolo 106 della Costituzione, che in ogni caso, e senza possibilità di eccezioni, prevede e richiede, per l'entrata nella magistratura ordinaria, il concorso.

Personalmente non ritengo che gli incaricati di funzioni giudiziarie siano entrati nella magistratura in seguito ad un concorso. Un vero e proprio concorso a mio avviso non vi fu. Non basta perché ci sia un concorso, come sosteneva l'onorevole Targetti, che un numero indeterminato di persone possa concorrere ad una data mèta. Non basta nemmeno che per questo concorso siano stabiliti determinati requisiti. Occorre che avvenga un giudizio assoluto e comparativo, che si formi una graduatoria vincolante, vincolante anche per colui che poi deve procedere alla nomina. Questo concorso non c'è stato. E che non vi sia stato lo dice la lettera stessa della legge. Qui si è parlato spesso di lettera, di spirito, di forma e di sostanza. Ma l'articolo 4 della legge prevede precisamente un concorso speciale per questi incaricati di funzioni giudiziarie, un concorso speciale successivo alla loro nomina. E se la legge prevede un concorso speciale successivamente, evidentemente non poteva considerare un concorso a termini di legge questa immissione fatta nel 1946 per decreto, in base al decreto luogotenenziale.

Si può con ciò ritenere — e questo è, a a mio avviso, il punto della questione — che questi incaricati di funzioni giudiziarie, immessi nell'esercizio di questi funzioni in seguito a nomina, previo parere del consiglio giudiziario, da parte del ministro, siano stati immessi solo a titolo temporaneo e precario?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Mi pare che, a questo proposito, il messaggio presidenziale non sia del tutto esatto; non del tutto esatto in considerazione dell'ordinamento affatto speciale, originariamente stabilito per gli incaricati di funzioni giudiziarie.

Concordo nel ritenere che gli incaricati di funzioni giudiziarie siano entrati in magistratura senza concorso, ma il concorso era previsto, dall'articolo 4, sia pure posticipato. Gli incaricati entrarono in magistratura *sub conditione* d'un concorso, che sarebbe avvenuto successivamente.

E allora, se così stanno le cose, ecco come sorge e va a posto il problema di costituzionalità: la proposta di legge Rescigno fa venire meno quel concorso, sia pure posticipato, previsto dal decreto del 1946, di modo che oggi noi violeremmo la Costituzione? Questo è il problema.

Onorevoli colleghi, la questione è veramente controversa. Effettivamente, si possono addurre ragioni pro e ragioni contro. Non è dubbio che l'articolo 4 prevede un concorso speciale, vero e proprio, un concorso per gli incaricati di funzioni giudiziarie, dopo tre anni di esercizio delle funzioni ad essi affidate, e per un numero limitato di posti.

Ma come era concepito, secondo il decreto legislativo nel 1946 — decreto pienamente costituzionale — questo concorso? Era concepito come concorso del tutto analogo a quelli previsti dagli articoli 133, 134 e 135 dell'ordinamento giudiziario.

Quindi, quando il collega Rescigno propone, e la Camera ha già una volta approvato, e dichiara esplicitamente, che questo concorso si svolgerà parallelamente e secondo le norme che regolano l'esame che gli uditori giudiziari devono sostenere per diventare aggiunti giudiziari, si può ben sostenere che per tal modo non si modifica affatto l'ordinamento speciale, quel concorso speciale quale era previsto precedentemente dal decreto legislativo del 1946 e che quindi non si viola affatto, a questo riguardo, la Costituzione. La tesi è per lo meno opinabile.

C'è, però, una innovazione sostanziale introdotta nella proposta di legge Rescigno; innovazione che non riguarda tanto la diminuzione della durata di esercizio delle funzioni dell'incaricato di funzioni giudiziarie, e cioè la possibilità di essere ammessi all'esame, dopo diciotto mesi anziché dopo tre anni, come previsto dalla legge del 1946, ma la possibilità di essere ammessi al concorso speciale senza limiti di posti e senza limiti di età. È questa la innovazione che veramente

lascia perplessi agli effetti della costituzionalità.

Anche per quanto riguarda i limiti di età credo che, in definitiva, una questione costituzionale vera e propria, non sorga. Sostanziale invece è la modificazione attinente al limite di posti; perchè l'articolo quattro del decreto legislativo luogotenenziale del 1946 riservava agli incaricati di funzioni giudiziarie 200 posti; ora, con la proposta Rescigno questa limitazione viene soppressa e noi sappiamo che gli interessati attualmente sono 262.

Tuttavia, se il rilievo di incostituzionalità, di cui al messaggio presidenziale, appare a questo proposito ben fondato non può non esser tenuto presente un altro fatto: che il numero degli incaricati, che originariamente, come era previsto non superava i 200, successivamente, per effetto del decreto legislativo 23 dicembre 1947, aumentò, perchè il ministro per la grazia e la giustizia fu autorizzato ad avvalersi della stessa facoltà attribuitagli dalla legge del 1946 e con le stesse modalità, nei confronti dei laureati, profughi dalla Venezia Giulia e dei pochi laureati ai quali il governo alleato aveva conferito delle funzioni giudiziarie. Vennero così nominati nuovi incaricati di funzioni giudiziarie e complessivamente il loro numero salì al totale attuale di 262.

Ma allora, evidentemente, la soppressione del limite dei duecento posti, riservati originariamente agli incaricati di funzioni giudiziari e corrispondenti allora pienamente al numero degli interessati, viene oggi a ristabilire quella situazione giuridica, con la quale venivano immessi nella magistratura i primi incaricati di funzioni giudiziarie secondo il decreto del 1946. Sotto questo aspetto quindi, la proposta Rescigno viene a salvaguardare e a reintegrare un interesse legittimo, interesse leso successivamente per effetto della disposizione di legge con la quale fu resa possibile la nomina di nuovi incaricati di funzioni giudiziarie, aventi requisiti e provenienza diversi. Del resto, è proprio vero che per la soppressione del numero limitato di posti per il concorso previsto dal decreto del 1946, sia alterata, ora, in contrasto con la norma della Costituzione, la fisionomia, la natura del concorso speciale stabilito dall'articolo 4 del decreto indicato? Dichiaro che ho molti dubbi in proposito.

Perciò, dato che, come risulta da quanto son venuto dicendo, la questione è veramente discutibile, e gli opposti modi di vedere opi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

nabili, tenuto presente che il precedente Governo per mezzo del compianto ministro Grassi, aveva già espresso il suo parere favorevole e, tenuto conto che attraverso la proposta di legge presentata dall'onorevole Rescigno effettivamente si viene incontro a esigenze fondate e giustificate, tutto ciò ritenuto, il Governo si rimette alla volontà della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, ai quali non sono stati proposti emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

MAZZA, Segretario, legge:

« Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

« L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

« Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, Segretario, legge:

« Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

« Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

« Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZA, Segretario, legge:

« Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

**Votazione segreta di disegni
e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949. (1010).

Saranno votati a scrutinio segreto anche i disegni di legge n. 742 e 817, nonché la proposta di legge Rescigno, esaminati nella seduta odierna.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito [gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 8. Passeremo quindi ora all'articolo 9.

CARAMIA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, i giornali hanno annunciato, che in questi giorni è stato presentato un progetto di riforma fondiaria a firma di 157 deputati della maggioranza. Tale progetto è stato distribuito a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

tutti i deputati perché ne prendano conoscenza. A seguito di ciò, io mi permetto domandare che la prosecuzione della discussione sul progetto di riforma dei contratti agrari sia rinviata e unificata con quella del nuovo progetto di legge. Le due materie infatti hanno vasti punti di connessione, specie perché il progetto De Martino investe tutta la materia agraria, sia per la parte che riguarda la ripartizione dei frutti, il diritto di partecipazione alla quota di miglioramento, che per l'altra che ha riferimento al diritto dominicale ed alla estensibilità del limite di superficie, entro cui questo deve essere contenuto.

La proposta ha lo scopo di ottenere una maggiore omogeneità del provvedimento e di evitare che possano sorgere dei dubbi sulla interpretazione delle norme che si verranno approvando. Del resto, non si tratta di una richiesta di sospensione — ciò che sarebbe intempestivo ed assurdo — ma di un semplice rinvio. Prego la Camera di riflettere sulla possibilità che, discutendo le due leggi in tempi diversi, nascano norme contraddittorie che, anziché rendere stabili i rapporti fra le parti contraenti, li renderebbero incerti ed equivoci, ed aprirebbero la via a possibili conflitti giudiziari.

Appunto per queste considerazioni io chiederei che la legge fosse discussa nello stesso periodo di tempo in cui dovremo occuparci dell'altra sulla riforma fondiaria. Le norme delle due leggi devono concordare in una funzione di reciproca integrazione nel raggiungimento dei fini che si propone il legislatore, senza creare insanabili ed evidenti contraddizioni fra di loro. Io vorrei che la riforma fosse unica ed omogenea e che, in un campo così complicato, si potesse raggiungere una linea più stabile, più sicura, onde seguire un orientamento unico e definitivo. Il progetto De Martino scavalca quello Segni, lo assorbe in una concezione più razionale e più pratica e fonde le norme contrattuali con quelle più specificatamente dirette a stabilire il limite di superficie.

Quindi chiedo il rinvio di questa discussione per le ragioni anzidette. Non vi è danno per le categorie perché, se, come si annuncia, questa legge di riforma fondiaria sarà presentata fra breve al Parlamento, il ritardo di venti giorni, o di un mese non nuocerà ai fini che si propone il legislatore, di stabilire norme chiare, ben precise, più omogenee e non contraddittorie. Questa, dunque, è la richiesta che faccio.

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Mi pare evidente che la domanda dell'onorevole Caramia sia sospensiva o di rinvio. Siamo quindi nell'ambito dell'articolo 89 del regolamento.

Io parlo contro la sospensiva o il rinvio. Vi sarebbero delle ragioni preclusive — a mio avviso — per l'accoglimento della domanda di sospensiva. Già una domanda fu respinta: quella dell'onorevole Caronia, cui ha accennato l'onorevole Caramia. Riconosco che però quella domanda aveva altro fondamento: era una ragione di competenza e non di sostanza. Ma la domanda di sospensiva fu necessariamente ed implicitamente respinta — a mio avviso — due volte: quando, mesi fa, con apposita votazione, si passò alla discussione degli articoli; una seconda volta, nella seduta di ieri o di ieri l'altro, quando si approvò l'inversione dell'ordine del giorno, domanda di inversione che fu motivata precisamente con l'urgenza di portare a termine la discussione di questa legge.

Mi permetterei anche, in tema di esegesi dell'articolo 89 del regolamento, di affacciare un'altra questione. L'articolo 89 dice che la domanda di sospensiva o di rinvio può essere proposta da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge. È pacifico che nella discussione della legge siamo entrati. Cosicché occorrerebbero per la domanda di rinvio le firme di 15 deputati, perché l'articolo è chiaro: quando la discussione della legge sia principiata, devono le domande di rinvio o di sospensiva essere sottoscritte da 15 deputati.

Ma l'esegesi cui accennavo si fonda sopra un altro argomento: è ammissibile la domanda di sospensiva quando è già ultimata la discussione generale della legge e si è già passati alla discussione degli articoli, parecchi dei quali sono stati già approvati? Non mi pare. Cosicché sembra che ragioni pregiudiziali e formali si oppongano all'accoglimento della domanda.

Non ho alcuna difficoltà ad entrare anche nel merito. Noi ci opponiamo alla domanda di sospensiva perché siamo coerenti, in quanto ieri l'altro abbiamo chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, ritenendo urgente portare a termine la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo se la proposta di sospensiva dell'onorevole Caramia è appoggiata da quindici deputati.

(Non è appoggiata).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

La discussione prosegue. Si dia lettura dell'articolo 9.

MAZZA, *Segretario*. legge:

(*Innovazioni*).

« Se il concedente o il mezzadro proponga innovazioni che modifichino l'ordinamento produttivo e la cui spesa gravi su entrambi, nel caso che esse non siano accettate da una delle parti, ciascuna di queste può chiedere il parere dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio.

« Se il parere non sia seguito dalle parti, la controversia è deferita alle sezioni specializzate di cui all'articolo 34 della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Miceli, Fora, Grammatico, Pirazzi, Maffiola, D'Agostino, Amadei Leonetto, Geraci, Cotani, Dal Pozzo e Di Donato hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sopprimere le parole: e la cui spesa gravi su entrambi* ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Il mio emendamento tende, in fondo, a riportare l'articolo al testo ministeriale, nel quale la dizione « e la cui spesa gravi su entrambi » non esisteva. Infatti tutte le spese per innovazioni di solito ricadono sul concedente. Non conosco alcun esempio di spese per innovazioni che ricadano su entrambe le parti. Quindi questa introduzione potrebbe far sorgere delle controversie che non hanno ragione d'essere.

Ma vi è un altro motivo per cui propongo tale soppressione. A parer mio la precisazione da inserire era, se mai, l'opposta, cioè « la cui spesa non gravi su entrambe le parti ». Infatti, siccome le spese di solito gravano sul concedente, per tal motivo si può presumere che il diritto di dettare le forme di innovazione debba spettare al solo concedente. Ma alle innovazioni è interessato anche il mezzadro; è necessario che queste innovazioni siano fatte di comune accordo fra concedente e mezzadro, e se non è raggiunto l'accordo la decisione dovrebbe essere demandata ad un organo tecnico. Il dubbio può esistere in senso opposto perché può essere il concedente, dato che sostiene tutta la spesa, a volere disporre circa le modalità delle innovazioni da apportare. Di contro c'è l'interesse del mezzadro, perché anche se le spese ricadono per intero sul concedente, le innovazioni incidono in misura notevole sul lavoro e sul reddito del mezzadro, per cui anche il mezzadro, per noi, in

qualsiasi caso deve poter far valere la sua decisione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione è stata sollevata in sede di Commissione, la quale ha ritenuto che, trattandosi di innovazione a quello che è l'ordinamento produttivo, fosse opportuno ed anzi necessario che questo potere di iniziativa, concesso singolarmente all'una o all'altra parte, dovesse essere limitato solo al caso in cui la spesa gravi su ambedue le parti. Pertanto, la Commissione insiste sul proprio testo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo ministeriale era in origine uguale a quello proposto dall'onorevole Miceli, cioè senza l'inciso per « cui la spesa gravi su entrambe le parti ». Tuttavia io ho avuto notizia dei lavori e delle lunghe disussioni che si sono svolte davanti alla Commissione a proposito di questo inciso, e debbo riconoscere che non vi è interesse prevalente nel mezzadro nel caso in cui l'ordinamento culturale venga modificato senza nessun contributo dovuto dal mezzadro. In questo caso, il danno, se fosse modificato l'ordinamento, evidentemente, per il legame che unisce il mezzadro al concedente, ricadrebbe anche su quest'ultimo.

L'ipotesi alla quale accenna l'onorevole Miceli sostanzialmente è quella del concedente che attua delle innovazioni dannose al mezzadro, ma è evidente che queste innovazioni danneggerebbero lo stesso concedente, ed è quindi una ipotesi che non vorrei prendere nemmeno in considerazione, perché lontana dalla realtà. Non ci si deve preoccupare di questi casi che, se si verificano, sono eccezionali, ma si deve tenere presente la normalità.

Per questo concordo nel testo così come è stato formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 9 sarà votato per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

« Se il concedente o il mezzadro proponga innovazioni che modifichino l'ordinamento produttivo ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'inciso: « e la cui spesa gravi su entrambi ».

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Pongo in votazione l'ultima parte del comma:

« nel caso che esse non siano accettate da una delle parti ciascuna di queste può chiedere il parere dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Se il parere non sia seguito dalle parti, la controversia è deferita alle sezioni specializzate di cui all'articolo 34 della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.
MAZZA, Segretario, legge:

(Riparto).

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo.

« Tale quota è pari al 60 per cento per i poderi compresi in zone ad economia montana, intendendosi per tali quelle ad altitudine non inferiore a 400 metri e caratterizzate da notevole prevalenza di seminativi e pascoli di bassa produttività.

« Sino a che non siano costituiti gli organi della Regione, alla determinazione di tali zone provvede una commissione compartimentale, istituita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta dai seguenti membri: il presidente della corte d'appello competente per territorio o un magistrato da lui delegato, che la presiede; il capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura; due tecnici; tre concedenti e tre mezzadri nominati su designazione, in numero doppio, dalle rispettive organizzazioni di categoria ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Il primo è quello interamente sostitutivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi:

« Al mezzadro spetta nella ripartizione dei prodotti e degli utili il 50 per cento.

« Potrà essergli assegnata una ulteriore percentuale fino ad un massimo del 10 per cento quando per cause varie la produzione sia particolarmente danneggiata o ridotta.

« Alla determinazione di questa ulteriore quota procederanno le commissioni di cui all'articolo 2 con l'intervento — come membri

deliberanti — del rappresentante dell'Ucsea e di un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale, sotto la presidenza sempre del conciliatore.

« Anche queste decisioni sono inimpugnabili, ma saranno rivedibili anno per anno ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di illustrarlo.

TOZZI CONDIVI. La formulazione da me proposta ha, a mio giudizio, in tutta la tecnica della legge, un'importanza fondamentale. È necessario, ritengo, che gli onorevoli colleghi meditino attentamente su questo istituto della mezzadria del quale noi ci andiamo occupando. Si tratta di istituto plurisecolare il quale, per la mia terra, specialmente, ha un'importanza fondamentale, perché là dove non esiste il bracciantato, là dove non esistono grandi industrie, sulla mezzadria si basa tutta l'economia della provincia. Ecco perché più volte ho chiesto la parola su questo disegno di legge; ecco perché insisto su questo emendamento.

Se lo spirito che anima questo disegno di legge è di giungere ad una maggiore giustizia sociale, portando ad una maggiore elevazione dei coloni mezzadri, ad una maggiore loro corresponsione di utili, nessuno può essere contrario a questo spirito. Tutti sottoscriviamo a questa volontà. E quando si è trattato della giusta causa da inserirsi come misura per poter ammettere la disdetta, ho parlato in favore di questa clausola perché ho ritenuto che essa fosse degna del colono, che fosse una giusta affermazione del diritto del lavoro.

Quando si parla di un maggior riparto, io devo richiamare l'attenzione della Camera su due precisi punti: s'intende giungere ad una maggiore retribuzione del contadino o si intende giungere allo scardinamento di questo istituto? Se si intende giungere ad una maggiore retribuzione del lavoro, noi dobbiamo introdurre questo emendamento e altri emendamenti dello stesso tenore che sono stati presentati dai colleghi di altre province e di altre regioni. Se, invece, si intende scardinare l'istituto mezzadrile, naturalmente io sono contrario e devo combattere questa battaglia perché so di avere dietro di me non soltanto i piccoli e medi proprietari, ma anche gli stessi coloni mezzadri i quali desiderano non essere lasciati in di mene e di agitazioni demagogiche, che mirano a ripetersi a catena per cercare di distruggere nell'economia mezzadrile la economia italiana.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Si obietta: ma già questo principio della ripartizione al 50 per cento è stato scardinato dall'ammissione del patto della tregua mezzadrile, tradotto nella legge 4 agosto 1948. È un argomento questo che non ha valore in quanto all'articolo 2 della citata legge è testualmente scritto: « Le parti dichiarano che le norme del presente accordo non potranno comunque costituire precedente, né pregiudicare le rispettive posizioni di principio sul contratto mezzadrile che resta invariato in ogni sua parte, compresa la divisione del prodotto al 50 per cento ».

È, dunque, un argomento non fondato giuridicamente e sleale politicamente quando si afferma che questa norma, che è stata approvata dalle parti e tradotta in legge dal Governo, ha un valore di precedente, quando invece le parti hanno espressamente stabilito, e la legge ha espressamente codificato, che questa disposizione non ha alcun valore di precedente.

Contro la ripartizione in base al 50 per cento si dice che, anche se vi saranno in compenso altri benefici a favore del mezzadro, il concedente non li rispetterà. È questo un argomento, però, che non credo sia possibile portare dinanzi alla Camera, perché, se noi ammettiamo che una determinata legge, una volta approvata, non sia applicata, allora è inutile che approviamo le leggi.

E allora domanderei a coloro che fanno questa obiezione: se noi invece approviamo il 53, il 54 o il 55 per cento, quale sarà la norma che sarà applicata, quale sarà la sanzione, quale sarà l'autorità che farà applicare la legge? Saranno le stesse norme, le stesse sanzioni, le stesse autorità che faranno applicare le altre norme da noi proposte, se diverranno norme di legge.

Qual'è lo spirito del mio emendamento?

Noi vogliamo mantenere il 50 per cento, per mantenere fundamentalmente fissato questo principio del riparto mezzadrile; vogliamo mantenere il 50 per cento perché non ha nessuna giustificazione giuridica, ed economica lo spostamento al 53 o al 47: nessuna giustificazione giuridica, perché in nessun codice troveremo il riparto al 53 o al 47 per cento; nessuna giustificazione politica, perché nessuna delle parti contendenti, e neppure le organizzazioni socialcomuniste, accetteranno il 53 per cento come un principio fondamentale e rispondente a una norma di diritto e a una conquista sociale.

Se vogliamo conoscere autenticamente lo spirito che anima particolarmente le organizzazioni socialcomuniste in questo campo,

possiamo leggere il fascioletto che ciascuno di noi ha trovato nella propria casella postale nel quale è contenuta la seguente comunicazione del rappresentante della federterra di Siena: « Questo significa che ogni via di miglioramento è preclusa ai lavoratori e che ogni richiesta che questi facessero sarebbe contraria alla legge. Noi vogliamo valorizzare quanto i mezzadri hanno fatto. Di fatto, con la ripartizione al 53 per cento, la mezzadria non esiste più. Non è una vittoria completa perché non siamo ancora arrivati a far valere la teoria degli apporti; ma il passo più difficile si è fatto, in quanto si è rotta una tradizione secolare. Inoltre, gli agrari non potranno sostenere con giuste ragioni queste ripartizioni, perché la quota del 53 per cento non ha nessun punto di appoggio che la giustifichi ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

Non sono argomentazioni mie; sono argomentazioni suffragate dagli applausi che vengono dall'estrema sinistra. Sono argomentazioni che palesano uno scopo demagogico, al quale noi non possiamo prestarci, se vogliamo veramente elevare la classe contadina, la classe mezzadrile.

E allora, poichè nel mio emendamento è detto che la ripartizione può arrivare sino al 60 per cento, e può essere fatta con maggiore giustizia e con maggiore equità (e coloro che hanno proposto questa legge non hanno mai potuto contraddirmi), perché colui che è proprietario di un terreno più fertile o di uno meno fertile, deve trovarsi nelle stesse condizioni nei confronti del colono? E perchè il colono il quale si trova alle dipendenze del proprietario di un terreno più fertile o meno fertile non deve avere un riparto maggiore o minore, a seconda delle condizioni?

Chi concede questa equiparazione, chi tutela questa piccola e media proprietà, che oggi è esausta? Io porto qui la parola dei piccoli e medi proprietari, i quali si trovano nelle condizioni di non poter vivere: proprietari di due decimi di un ettaro, che devono pagare 15 mila lire di contributi unificati, venendo così a coprire completamente la rendita di questo terreno. Non è giusto che essi debbano pagare più della rendita che hanno. Se queste norme e disposizioni noi le discutessimo per gli industriali o i commercianti, non le approveremmo, perchè sono contrarie alla giustizia e all'equità.

Quindi, bisogna ritornare al mio emendamento, o a quello degli altri, che dicono: noi vogliamo dare al colono più di quello che sarebbe dato con il 53 per cento. Vogliamo accollarci la spesa per gli anticrittogrammi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

e i fertilizzanti, ponendola cioè tutta a carico dei concedenti, dando così un importo annuo di circa il 10 per cento della rendita, cioè una quota molto superiore.

Perchè non accettare questo? Perchè non accettare gli emendamenti scalari proposti dall'onorevole Marconi? Perchè vogliamo turbare definitivamente questa pace sociale che può essere riportata nei campi, che vogliamo riportata nei campi, perchè è fondamento di giustizia sociale? Noi vogliamo adeguarci a questo spirito, vogliamo effettivamente collaborare alla formazione di questi nuovi contratti agrari, base di una più vasta riforma agraria, tributaria, economica, base della rinascita di questa nostra Italia repubblicana.

Quindi insisto per l'accoglimento di questo emendamento, certo che le argomentazioni esposte, se non profondamente e non completamente, hanno dimostrato lo spirito di lealtà, di chiarezza, di franchezza e di collaborazione che lo anima. (*Applausi a destra*).

Risultati della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta di disegni e di una proposta di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale, firmati a Berna il 4 aprile 1949 » (1010):

Presenti	352
Votanti	271
Astenuti	81
Maggioranza	136
Voti favorevoli	255
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

« Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi a Torino il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia » (742):

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	254
Voti contrari	98

(*La Camera approva*).

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa Italiana in Firenze » (817):

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	255
Voti contrari	97

(*La Camera approva*).

RESCIGNO: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie » (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica*) (Doc. VI, n. 3):

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	297
Voti contrari	55

(*La Camera approva — Interruzione del deputato Leone-Marchesano, che è richiamato all'ordine dal Presidente*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Belloni — Bellucci — Bernardi — Bernadinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Ceccherini — Cecconi — Ceravolo — Cessi — Chiaravello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Michele — De Palma — Di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Leo — Dominedò — Donatini — Dossetti — Ducci.

Ebner — Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gatto — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Guadalupi — Guarento — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Pira — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Magnani — Malagugini — Mancini — Manicra — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Matteucci — Mazza Crescerzo — Meda Luigi — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mürdaca — Murgia — Mussini.

Nasi — Natoli Aldo — Natta — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notarianni — Novella — Numeroso.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Preti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rocco — Roselli — Russo Carlo.

Saccenti — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansonè — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuanì — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Teranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1010:

Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Audisio — Azzi.

Baglioni — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco Giorgio — Borellini Gina — Bottonelli — Bruno.

Calasso — Capalozza — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cessi — Chini Cocoli Irene — Cinciari Rodano — Clocchiatti — Corbi — Cotani — Cucchi.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — Ducci.

Emanuelli.

Failla — Fora.

Geraci — Giolitti — Grifone — Guadalupi.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre — Longo — Lozza.

Magnani — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marzi — Merloni — Miceli.

Na'oli — Natta — Nenni Pietro — Novella. Pajetta Giuliano — Pelosi — Pieraccini — Pino — Polano.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario.

Saccenti — Sannicolò — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Spallone — Stuanì — Suraci.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Tarozzi — Togliatti — Torretta — Turchi.
Venegoni.
Walter.

Sono in congedo:

Bonfantini — Bonino.
Coccia — Corsanego.
Dugoni.
Giannini Guglielmo.
Helfer.
Maxia.
Orlando.
Pera — Pucci Maria — Pugliese.
Russo Perez.
Saggin — Sampietro Giovanni.
Terranova Corrado.
Vigo — Volpe.

**Si riprende la discussione del disegno di legge
sui contratti agrari.**

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere il seguente emendamento all'articolo 10:

« Sostituirlo col seguente:

« Al mezzadro spetta una quota di riparto minima del 53 per cento dei prodotti ed utili del fondo.

« Tale quota potrà essere elevata fino al 57 e al 60 per cento in relazione alla minore produttività del fondo, da stabilirsi in base alla classifica catastale, se aggiornata, e al maggiore apporto di scorte da parte del mezzadro.

« Spetta in ogni caso al mezzadro un'aggiunta del 5 per cento sulle colture industriali ».

ZANFAGNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che io propongo all'articolo 10 riproduce sostanzialmente quello che avevo proposto in sede di Commissione e che in quella sede non ha avuto fortuna. Io, naturalmente, non condivido l'accalorata difesa che il collega che testé ha parlato ha fatto della quota tradizionale del 50 per cento: il mondo cammina, i rapporti delle parti, ormai è risaputo generalmente, nei contratti di mezzadria si sono via via modificati nel tempo, e non occorre che io ricordi alla Camera che già nei capitolati prefascisti questa realtà era stata riconosciuta, che già nei capitolati liberamente conclusi e dalle nostre organizzazioni e dalle organizzazioni bianche del partito popolare, erano stati quasi generalmente consacrate delle

quote superiori al 50 per cento e, talvolta, notevolmente superiori.

Ebbene, come si può oggi, col progresso incessante dell'agricoltura, con l'attività sempre più intensa di lavoro che essa richiede, come si può oggi ancora ritornare su questo punto? Io non lo vedo, onorevoli colleghi. Ed è perciò che mi sembra debba essere considerato intangibile ormai quel 53 per cento, che è stato fissato dalla tregua mezzadrile e che poi è stato consacrato attraverso la legislazione vincolistica, che alla tregua mezzadrile ha fatto seguito; e debba essere consacrato — e questo è il punto, in cui il mio emendamento diverge dal testo della Commissione — non come quota rigida, ma come una quota minima garantita dalla legge; quota minima suscettibile di miglioramento, suscettibile di variazione in aumento ogni qual volta essa si riveli inadeguata al reale apporto del mezzadro. Gli è perciò che, a nostro avviso, sarebbe preferibile la soluzione generica di principio, proposta dal controprogetto di parte social-comunista, in cui era affermato che la quota di riparto è determinata dagli apporti del concedente e del mezzadro. Saggio, elementare, indiscutibile principio: in quanto lascia il campo aperto a quella regolamentazione sindacale che deve anche qui operare; perché, se noi fissiamo tutti gli elementi del contratto di mezzadria nella legge, noi svuotiamo completamente di ogni funzione l'organizzazione sindacale. Vogliamo proprio affermare che l'organizzazione sindacale, che ha sempre operato nel campo della mezzadria, debba esserne definitivamente esclusa? Non credo che a questa affermazione vorrà giungere la Camera.

E allora, onorevoli colleghi, fermo ed indiscusso questo minimo garantito dalla legge, del 53 per cento al mezzadro, si deve lasciare libero campo alla regolamentazione sindacale, ogni qual volta l'apporto del mezzadro si riconosca tale che gli si debba attribuire una quota superiore, che potrà andare al 57 per cento, come noi proponiamo, ed anche al 60 per cento.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che stiamo regolando dei contratti e che la legge non può dire tutto in materia contrattuale, altrimenti il contratto non ha più ragione d'essere.

Fissati dei cardini, fissati dei minimi garantiti, la legge deve lasciare un margine alla libera regolamentazione contrattuale, la quale, nel caso, non può essere che sindacale e collettiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Ebbene, il mio emendamento si studia di porre riparo a questa rigidità della legge.

Se noi fissiamo invariabilmente e tassativamente nella legge la quota del riparto mezzadrile, noi non solo eliminiamo su questo punto ogni possibilità di azione sindacale, ma paralizziamo anche questo contratto, ne inaridiamo le fonti, ne arrestiamo il dinamismo. Perché, qual'è, per esempio, il concedente di un fondo improduttivo, di un fondo povero (se la quota mezzadrile non fosse fissata in questi casi, come io propongo, nel 57 per cento,) qual'è, domando, il concedente di un fondo povero che si studierà di renderlo produttivo per passare alla quota del 53 per cento? È di tutta evidenza che, fissando tassativamente e invariabilmente nella legge la quota di parte mezzadrile (poiché non possiamo disconoscere che le quote di riparto sono in relazione agli apporti), noi consolidiamo anche gli apporti allo stato attuale e con ciò paralizziamo il contratto, nessuno avendo interesse a modificarli se la quota è sempre quella; è soltanto quando la quota varia che le parti hanno interesse a modificare gli apporti!

Ecco, dunque, le ragioni a cui si ispira il mio emendamento, che vuol rendere sostanzialmente elastico ciò che nella legge è rigido, e di una rigidità pericolosa per questo contratto, ai fini produttivistici. Non c'è dubbio che ogni regolamentazione legislativa generale comporta più o meno delle sperequazioni, perché si regolano uniformemente casi talvolta differenti e svariati, ma la legge deve pur sempre studiarsi di rendere il più possibile aderenti le proprie disposizioni alla realtà. Ora è proprio questa ragione di giustizia distributiva quella che m'induce a proporre di variare la quota di parte mezzadrile, perché le situazioni nelle quali la mezzadria opera sono variabili, differenti e differenziabili fra di loro. Ci sono dei casi in cui il fondo è fertile; ci sono dei casi in cui il fondo è povero: questo per quanto riguarda gli apporti del concedente. E ci sono d'altra parte dei casi, onorevoli colleghi, in cui il mezzadro apportà tutto o parte del bestiame e ci sono dei casi in cui non apporta affatto bestiame. Come si possono regolare allo stesso modo questi contratti, invariabilmente, con questa varietà di apporti? Nè io trovo logico quello che da qualche parte, da sinistra, è stato detto, mi pare dal collega Sampietro, che vorrebbe riconoscere al mezzadro che apporta il capitale-stalla un interesse in denaro, perché si

viene per tal modo a considerare questo apporto come un apporto extra-mezzadrile, estraneo al contratto, mentre invece è elemento integrante del contratto. L'apporto del bestiame non può essere perciò regolato con un interesse, ma dev'essere regolato coi prodotti dell'azienda mezzadrile.

Orbene, tutte queste sono le ragioni che mi inducono ad insistere nel mio emendamento. Sostanzialmente, io propongo che, fermo ormai il 53 per cento a favore del mezzadro, questa quota sia suscettibile di essere elevata al 57 per cento e talora al 60 per cento in relazione alla maggiore o minore produttività del fondo e in relazione al maggiore o minore apporto di scorte da parte del mezzadro. La maggiore o minore produttività del fondo, mi si obietterà, è una indagine difficile. Io credo che un criterio possa essere adottato ed è quello al quale mi sono riferito nel mio emendamento: il criterio che mi pare suggerì anche l'onorevole Sampietro in sede di Commissione, e cioè quello della classifica catastale aggiornata. È un criterio certo e obiettivo al quale la legge può benissimo riferirsi.

Insisto quindi per il mio emendamento. Insisto anche per quello che riguarda l'ultimo comma dell'emendamento stesso, che contempla un'aggiunta del 5 per cento sulle colture industriali. Da molte parti, e non solamente dalla nostra, è stata riconosciuta l'equità di questa aggiunta. Si tratta di colture che richiedono un enorme apporto di lavoro. Alludo, per esempio, alla produzione dei bozzoli, che è diffusissima nel mio Friuli e nel Veneto, le due regioni d'Italia in testa a tale produzione.

Orbene, si tratta di colture in cui il lavoro è assolutamente preminente, sono colture che richiedono un lavoro sfibrante per il mezzadro e la famiglia mezzadrile e proprio nei momenti di punta dell'annata quando essa è maggiormente oppressa dal lavoro. Sono colture quindi in cui il lavoro rappresenta certamente almeno i tre quarti del prodotto.

Anche qui abbiamo dei precedenti nei capitolati prefascisti. Le colture industriali erano trattate diversamente da tutti gli altri prodotti e si riconosceva per esse al mezzadro una maggiore quota. Orbene queste sono le ragioni a cui io mi appello per sostenere il mio emendamento. Siamo esaminando un punto centrale, un punto di importanza delicatissima per la vita del rapporto. Qui soprattutto deve rilevarsi la funzione di giustizia e di equità di noi legi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

slatori che siamo certamente al di sopra degli interessi delle parti.

La dignità di noi legislatori, in qualsiasi parte dell'aula sediamo, sta appunto in questa coscienza di essere al di sopra degli interessi delle parti. E nella nostra opera legislativa il senso di giustizia sia quello che soprattutto la illumini e la vivifichi. E a questo senso profondo di giustizia, che quanto si invoca nel campo del lavoro è ancora più desiderabile che si realizzi, a questo senso di giustizia vera, di giustizia sociale, di giustizia verso il lavoro che io mi appello perché il mio emendamento sia accolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti dell'onorevole Marconi:

« Sostituirlo col seguente:

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 50 per cento dei prodotti e degli utili.

« I quattro quinti delle spese per concimi sono a carico del locatore, un quinto a carico del mezzadro.

« In caso di divergenze sulla quantità di concimi da impiegare o sulla qualità, deciderà l'ispettorato agrario provinciale ».

« Subordinatamente, nel caso di non approvazione del testo sopra riprodotto, sostituire l'articolo col seguente.

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 50 per cento dei prodotti e degli utili.

« Il locatore dovrà al mezzadro annualmente, quale corrispettivo per l'uso degli attrezzi di proprietà di quest'ultimo, lire 1000 per ettaro lavorativo ».

« Subordinatamente ancora, sostituirlo col seguente:

« Il locatore assicura al mezzadro un quantitativo minimo di generi alimentari proporzionato alla famiglia colonica, da fissarsi in sede provinciale dall'Ispettorato agrario, sentite le organizzazioni di categoria.

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 50 per cento dei prodotti e degli utili.

« Se il mezzadro non realizza il quantitativo assicurato nella quota che gli spetta, il locatore è tenuto a fornirglielo gratuitamente prelevandolo dalla quota padronale ».

Poiché l'onorevole Marconi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Seguono gli emendamenti degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo, Sansone e Coppi Ilia:

« Sostituire l'articolo 10 con i seguenti:

ART. 10.

« Le quote di riparto tra i contraenti sono stabilite in base alla effettiva entità dei rispettivi apporti di lavoro e di capitale, e sono determinate dal contratto collettivo.

« L'apporto del capitale fondiario è determinato a norma del successivo articolo 26.

« L'apporto del lavoro è determinato in base alle tariffe sindacali vigenti per i salariati agricoli ».

ART. 10-bis.

« Fino a quando il precedente articolo non verrà applicato, spetta al mezzadro una quota non inferiore al 55 per cento dei prodotti ed utili del fondo se questo è situato ad una altitudine inferiore ai 400 metri, e al 60 per cento se situato ad un'altitudine superiore ai 400 metri ».

ART. 10-ter.

« Ogni ripartizione dei prodotti ed utili diversa da quella prevista dalla presente legge è vietata, salvo che sia più favorevole al mezzadro, anche nei casi in cui per contratto collettivo, per convenzione o per consuetudine i prodotti di spettanza del mezzadro vengono lavorati o trasformati o immagazzinati in impianti di pertinenza del concedente ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerli.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione generale noi abbiamo ampiamente accennato ai motivi per i quali non possiamo accettare la formulazione che la maggioranza propone in merito al problema del riparto dei prodotti. Noi abbiamo sostenuto e ribadiamo in questa occasione il concetto che la ripartizione dei prodotti, basata su una divisione a *forfait*, sia pure sulla base del 53 per cento che non sia quella tradizionale del 50 per cento, resta sempre un criterio estremamente irrazionale ed imperfetto e, quindi, non giusto né equo. Ad un *forfait* del 50 per cento si sostituisce, infatti, un *forfait* del 53 per cento (e ciò in relazione soprattutto alle lotte che i mezzadri hanno sostenuto in questi anni e non già per graziosa concessione di alcuno). Ma il *forfait* resta pur sempre un criterio irrazionale poiché non tiene conto dell'effettiva entità degli apporti che i due elementi della società mezzadrile conferiscono nella comune impresa. Noi, invece, proponiamo, in netta contrapposizione col criterio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

tradizionale, che fu il fattore fondamentale dell'immobilità nella quale è rimasto il mezzadro per tanti secoli, un criterio del tutto nuovo: il criterio della divisione secondo gli apporti.

Anzitutto credo mio dovere respingere ancora una volta, sia pure brevemente, le obiezioni che sono state mosse al criterio da noi proposto. Obiezioni consistenti noi non ne abbiamo trovate. Anzi, in sede di Commissione, ad un certo punto, numerosi colleghi della maggioranza affermarono che il principio da noi sostenuto indubbiamente si prestava ad essere considerato più giusto, più equo, più razionale da un punto di vista astratto; ma veniva da essi respinto unicamente perché, in pratica, difficilmente attuabile.

Noi vogliamo dimostrare oggi che questa obiezione non ha un serio fondamento poiché dagli studi compiuti in questi ultimi due o tre anni, dalle discussioni che si sono svolte anche in sede ministeriale dalla commissione a suo tempo nominata dal ministro, si è visto che è possibilissimo, senza difficoltà insormontabili, applicare nella pratica questo criterio degli apporti.

Non è affatto difficile, invero, valutare con rigore strettamente scientifico quanto effettivamente conferisce il mezzadro e quanto il concedente. L'unica obiezione che si faceva è che bisognerebbe valutare i criteri di apporto caso per caso, azienda per azienda o addirittura podere per podere. Noi abbiamo ripetutamente ribadito che, a nostro avviso, questo calcolo non andrebbe fatto caso per caso, ma andrebbe realizzato attraverso contratti collettivi provinciali o aziendali. Noi riteniamo che sia perfettamente giusto demandare ai contratti collettivi questa materia così importante: trattando zona per zona, se non azienda per azienda, si riuscirebbe certamente ad ottenere un calcolo rigorosamente scientifico e, sulla base di questo calcolo, si potrebbe stipulare un accordo favorevole per diversi anni.

Queste difficoltà, dunque, non esistono. Peraltro nell'articolo 10 noi abbiamo indicato alcuni criteri a cui uniformarsi per calcolare gli apporti. L'apporto del capitale fondiario sarebbe facilmente calcolabile rivalutando il reddito dominicale indicato in catasto. Rivalutando questo reddito dominicale e capitalizzandolo avremo, appunto, il valore fondiario a cui risponde il beneficio fondiario stesso. Praticamente, in altre parole, il beneficio fondiario a cui eguagliare l'apporto del capitale non sarebbe altro che il reddito dominicale rivalutato.

L'apporto del lavoro dovrebbe, invece, essere calcolato in base alle tariffe sindacali vigenti, cioè al salario medio dei lavoratori agricoli.

Si tratta, come i colleghi vedono, di criteri obiettivi e sicuri. Quindi, nessuna incertezza: tutto è fondato sulla ragione e sull'equità. Del resto, io mi permetto ricordare che il ricorso a questi criteri ci è stato suggerito dallo studio che abbiamo fatto dei precedenti storici dell'istituto della mezzadria. Già nel 1842 Cosimo Ricolfi, che è un classico della mezzadria (questa citazione l'ho già fatta altre volte, ma ritengo utile ripeterla, tanto è obiettiva) scriveva che «giustizia vuole, ragione insegna che in qualunque associazione industriale il beneficio degli interessati deve essere proporzionato alle anticipazioni di ciascuno». Egli aggiungeva che «questi principi fondamentali si vedono ben raramente rispettati nel sistema colonico e più spesso con danno del contadino».

Noi chiediamo, dunque, niente di più di quanto chiedeva, nel lontano 1842, Cosimo Ricolfi che — badate — era un rappresentante autorevole, forse il più autorevole, della possidenza toscana e non era già un organizzatore di leghe contadine. Già un secolo fa ci si accorgeva della ingiustizia profonda che esiste nel sistema forfetario della divisione dei prodotti e si indicava, sia pure in linea teorica, un diverso criterio di ripartizione. La pratica secolare ha dimostrato che la suddivisione forfetaria rigida è di danno alla classe dei contadini. Questa rigidità, questa immutabilità non possono, anche se stabiliti su una quota leggermente favorevole al contadino, non ripercuotersi a danno del contadino stesso, il quale ha diritto di progredire e non può vedere di buon grado un istituto che lo mantiene sempre nelle stesse posizioni.

Noi concepiamo la mezzadria come un istituto in divenire; come tutti gli istituti giuridici che vogliono veramente sopravvivere, anche la mezzadria deve rinnovarsi con il rinnovarsi della coscienza giuridica nazionale.

Noi concepiamo la mezzadria come un istituto che potrà avere ancora avvenire, ma in quanto si rinnovi, in quanto sappia cioè disincagliarsi da quella immobilità in cui la giurisprudenza tradizionale lo ha fissato. Ed è perciò che siamo convinti assertori di questa divisione dei prodotti.

È stato detto che con questo sistema la mezzadria non esiste più. Onorevoli colleghi, se per mezzadria si intende divisione a mezzo, la mezzadria è già stata distrutta nel 1920

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

e nel 1921, in quel dopoguerra. Ricordava l'onorevole ministro, alla chiusura della discussione generale, che ciò che oggi si propone alla Camera è qualche cosa di molto più modesto di quanto fu conseguito nel 1920 ad opera (come ricordava il collega Zanfagnini) delle organizzazioni bianche e rosse. Noi siamo oggi molto più indietro delle posizioni che voi sostenevate a San Donà di Piave nel 1920, e noi a Bologna. Noi, quindi, ci accingiamo ad una riforma, che sarebbe la prima riforma di struttura, fermandoci a posizioni più arretrate di quelle del 1920. Nessuna giustificazione storica è stata data da voi a sostegno di questa posizione arretrata, ed è perciò che noi diciamo che dobbiamo innovare rispetto al 1920 e non tornare indietro! E innovare significa affermare un criterio nazionale di divisione. Noi non vogliamo il 50, il 55, il 56 per cento; noi non siamo qui a chiedere l'elemosina alla classe dominante, ai possidenti. Noi chiediamo un criterio di giustizia e di equità, e l'unico criterio di giustizia e di equità è quello degli apporti.

Se voi credete che questo criterio che sosteniamo significhi distruggere la mezzadria, noi diciamo che la mezzadria è già distrutta e, per quanto calore l'onorevole Tozzi Condivi abbia messo nel chiedere il ritorno al 50 per cento, nessuno oggi consentirebbe a ritornare a quelle posizioni! E allora, dal momento che abbiamo fatto questo passo, infrangendo questo « tabù » del 50 per cento, tanto vale che ci mettiamo sul terreno della logica e della ragione senza intestardirci su un criterio del tutto empirico, come quello che indicate nelle vostre formulazioni.

D'altra parte ci rendiamo conto che, per un certo periodo di tempo, non sarà facile introdurre il criterio della divisione degli apporti. E perciò, nell'articolo 10-bis, proponiamo che, fino a quando non sia applicato il criterio di riparto in base alla effettiva entità dei rispettivi apporti di lavoro e di capitale, si proceda ad una divisione basata sul 55 per cento per i poderi di pianura, o comunque di altitudine inferiore ai 400 metri, e sul 60 per cento per i poderi situati al di sopra dei 400 metri. Cioè, noi adoperiamo un criterio che si avvicina a quello del progetto governativo, stabilendo però come minimo il 55 per cento e avvicinandoci in questo modo alla formula dei sindacati di parte democristiana. Il principio degli apporti è stato accettato ampiamente dalla vostra organizzazione. In proposito ho già citato anche altre volte l'accordo di Bologna dell'8 giugno 1949 con

il quale la « liberterra » e la federterra si dichiararono entrambi d'opinione che il sistema degli apporti dovesse essere introdotto nella riforma dei patti agrari.

Quindi non è una cosa sostenuta soltanto da noi: è sostenuta, almeno a parole, anche oggi, da qualcuno di parte vostra. Senonché la maggioranza ha diversa posizione!

Pertanto, la nostra impostazione si presenta del tutto ragionevole e affatto implicante quelle difficoltà insormontabili cui accennava il relatore di maggioranza. Nulla v'è di insormontabile, quando si voglia veramente andare avanti! L'abbiamo dimostrato in precedenti occasioni.

L'ultimo articolo in cui si divide il nostro emendamento dice: « Ogni ripartizione dei prodotti ed utili diversa da quella prevista dalla presente legge è vietata, salvo che sia più favorevole al mezzadro ». Appunto per quella concezione dinamica e progressiva che abbiamo della mezzadria, non possiamo escludere che accordi particolari possano dare adito a modalità di divisione più favorevoli al contadino di quelle indicate nella legge.

Mi pare che con la nostra formulazione noi siamo venuti incontro ancora una volta alle profonde aspirazioni di giustizia e di equità che animano le grandi masse contadine.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Monticelli:

« Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo.

« Per i poderi compresi nelle zone di economia montana od a economia particolarmente povera in confronto a quelle delle zone circostanti, tale quota sarà aumentata fino ad un limite massimo del 56 per cento.

« Qualora però il concedente sia piccolo proprietario ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge, le spese poderali e le eventuali perdite del conto stalla si ripartiscono nella stessa misura dei prodotti e degli utili.

« La quota di reparto fissata nel primo e secondo comma del presente articolo, è comprensiva di tutti i premi attribuiti al mezzadro per patto collettivo od individuale, o per consuetudine locale e che incidono sulla quota stessa salvo per ciò che concerne i premi di produzione per colture industriali e allevamenti bozzoli ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

L'onorevole Monticelli ha facoltà di svolgerlo.

MONTICELLI. Rinunzio allo svolgimento in quanto ritengo di averlo sufficientemente illustrato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Roselli e Chiarini:

« Sostituire i primi due commi con i seguenti: »

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 50 per cento dei prodotti e degli utili del fondo: »

« Le spese occorrenti ai trapianti, ai concimi, alle sistemazioni edilizie, alla manutenzione degli attrezzi e macchinari, alla sostituzione delle palificazioni, saranno sostenute per una misura uguale al 70 per cento in pianura e al 75 per cento in collina e all'80 per cento in montagna da parte del concedente ».

Non essendo presenti gli onorevoli proponenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento Rivera:

« Sostituire il primo comma col seguente: »

« Al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 50 per cento. Al concedente spetta il carico totale per l'acquisto dei concimi chimici ed anticrittogamici necessari alla azienda ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di svolgerlo.

RIVERA. Onorevoli colleghi, ho poche parole da aggiungere a quanto è stato qui detto a proposito del mantenimento della quota del 50 per cento. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla caratteristica principale del contratto di mezzadria, il quale è un contratto fra pari, cioè a dire con pari diritto dei due contraenti. Su questo concetto di parità dei due soci poggia la sua forza maggiore il contratto di mezzadria. Diminuendo i diritti del riparto di uno dei contraenti noi avviliamo la parte colpita non tanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della valutazione della propria funzione, del proprio apporto, dei propri diritti tradizionali.

Onorevoli colleghi, noi pensiamo poi, e specialmente, che sia in causa il progresso dell'agricoltura: questo progresso si è verificato sino ad oggi principalmente in conseguenza degli apporti di mezzi tecnici e di denaro approntati da chi una volta era chiamato « proprietario » e che oggi è definito « concedente ». È principalmente per gli ap-

porti, la passione, lo slancio del « concedente », che è si è determinato tanto progresso agricolo in Italia.

MICELI. Anche per il lavoro.

RIVERA. Oltre che per il lavoro, onorevole Miceli. Ma il lavoro, onorevole Miceli, ci può rappresentare la ragione di un buon frutto normale, ma lo sbalzo in avanti della produzione nell'agricoltura, quale è dato da impianti fissi costosi o da introduzione di metodi nuovi, deve essere quasi sempre riferito all'apporto di coloro che per ambizione, per interesse, magari per puntiglio, posseggono e vogliono possedere bene. Riconoscere a chi possiede il diritto alla quota tradizionale del 50 per cento è, dunque, un mezzo per ottenere che si progredisca nella capacità produttiva nel paese, ma è anche una provvidenza soprattutto di giustizia.

Riportiamoci ad un concetto di giustizia ed anche ad un concetto di interesse comune. L'interesse comune oggi è che la produzione agricola aumenti, soprattutto con quelle variazioni di impianti che sono per solito l'occupazione, il vanto, l'ambizione di coloro che posseggono. Ma se oggi si vuole, come noi vogliamo, riconoscere una maggiore remunerazione del lavoro, diamo il 50 per cento al possidente ma, ad un tempo, troviamo il modo per cui il lavoro venga maggiormente remunerato, scaricando il mezzadro da alcune spese.

La proposta di caricare sopra la parte concedente le spese di anticrittogamici e concimi ha incontrato resistenze e malumori, ma questo è un mezzo che ci porta a servire l'interesse generale. Infatti il costo dei concimi e specialmente degli anticrittogamici trattiene i nostri mezzadri, i quali sono un po' resistenti a contribuire alle spese di acquisto che oggi si fanno in comune.

È per quanto riguarda le concimazioni, mentre essi volentieri usano concimi azotati, perchè ne vedono gli immediati effetti sullo sviluppo fogliare di ogni pianta, mal volentieri usano concimi fosfatici, i cui effetti si fanno risentire lentamente e meno direttamente sulle culture cerealicole: si assiste allora ad un perenne contrasto fra il concedente che vuole che sia fatta una concimazione completa, così come è esigenza elementare per il costante ed elevato rendimento di tutta la produzione, ed un buon numero di lavoratori, che propongono per l'incremento della buona produzione immediata con minor preoccupazione per lo scapito della produzione futura a causa della concimazione azotata data isolatamente, eccitatrice dello sviluppo vegetativo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

Questa antitesi sparirebbe, perchè sarebbe proprio il mezzadro, quando fosse esonerato dalle spese di acquisto dei concimi, che andrebbe a stimolare e a pretendere che fossero usati nella azienda principalmente concimi fosfatici e sufficienti quantità di anticrittogamici. In questo caso, poi, l'interesse generale coincide con l'interesse del concedente, in quanto è da presumere che un maggior impiego di concime e di anticrittogamici concorra ad aumentare la produzione globale dei due contraenti. Ecco che dunque, attraverso questa strada, che è una strada logica e naturale, si può ottenere per il lavoratore un vantaggio notevole, quasi sempre di molto maggiore a quello rappresentato dal 53 per cento. Si otterrebbe, cioè, un notevole esonero del lavoratore dalle spese dell'azienda e, ad un tempo, un aumento della produzione, con soddisfazione economica evidente per i due contraenti.

Onorevoli colleghi, a me sembra che non valga la pena, per questo 3 per cento di differenza, rompere quello che è un contratto di ferro, un contratto di solidarietà, un contratto tra pari, un contratto divenuto tradizionale e tuttora provvido e generatore di ulteriore progresso agricolo in tante zone d'Italia. Questo dividere in parti diseguali rappresenta, poi, anche una difficoltà reale, in quanto codesto reparto e codesto computo al 53 per cento presenta difficoltà pratiche di esecuzione. E che sia così ve lo dimostra quanto oggi è stato deciso in numerose zone italiane, che dà alle mie parole un valore particolare. Vi sono numerose zone italiane, dove in luogo del 3 per cento, che il mezzadro più non trattiene, è stato convenuto un compenso a suo vantaggio di un migliaio di lire ad ettaro, in realtà da mille a millesettecento lire a seconda dei casi, a compensazione di questo 3 per cento al quale il lavoratore trova opportuno fare rinuncia. In queste zone si è tornati dunque a dividere a metà, per comune decisione e convenienza, ogni prodotto agricolo, quasi che questa divisione rappresenti veramente la giustizia tra le due parti.

Più che una questione di quote, di piccolo vantaggio e di soddisfazione, quasi sempre non richiesta dal mezzadro, facciamo perciò una questione di interesse generale, pur venendo incontro a chi lavora, attraverso un reale utile quale è quello qui proposto, rappresentato da un risparmio di esborso talora veramente notevole.

Basta pensare a quel che costa, nella cultura della vite, il materiale anticrittogamico, che assorbe una buona parte del reddito. Orbe-

ne, attribuendo questo carico di spese al concedente, si fa non la difesa o la protezione di questo o quel contraente, ma innanzi tutto l'interesse generale. Se ci ispireremo in ogni circostanza a questo interesse generale, noi potremo superare le correnti che portano a schierarsi per l'una o l'altra classe e fare tutti solo l'interesse della produzione.

È stato anche detto che vi sono delle zone in cui il 50 per cento non è sufficiente per poter coltivare: dove ciò è vero, come in molte zone montane, fin da ora non si divide affatto al cinquanta per cento, ma la quota padronale è ridotta ad un terzo, ad un quarto del prodotto. La mezzadria non è più tale se la ripartizione tipica, fondamentale, non sia più quella alla metà, ma quella che le parti in tante circostanze convergono: sono le parti che convergono, e perciò questo costume si chiama « contratto » sulla variazione, non del 3 per cento ma del 25 per cento, del 30 per cento sullo schema tipico della mezzadria, perché le esigenze dei luoghi lo comandano.

Ora, onorevoli colleghi, affinché gli investimenti in agricoltura non ne soffrano, affinché il progresso dell'agricoltura non si arresti o non rallenti, e soprattutto affinché non sia scoraggiato chi fino ad oggi ha amato la terra — e da questo amore è nata una produzione sempre crescente — io faccio appello alla vostra coscienza, specialmente alla coscienza di coloro che difendono la terra e vogliono portare qui per programma la difesa del lavoratore, affinché l'iniziativa non sia rallentata e fiaccata da interferenze che sono giudicate ingiuste, quale sarebbe una variazione del riparto dei raccolti. Diamo al lavoratore vantaggi anche maggiori di quel 3 per cento che lucrerebbe da tale diversità di diritti tra i due contraenti, ma mettiamo la tranquillità fra questi due contraenti e teniamoli alla pari, come pari fino a questo momento sono stati.

Tutto questo nell'interesse della produzione agricola della quale noi tutti non possiamo non preoccuparci, come nostro primo dovere.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dal deputato Balduzzi:

« Ricostituzione del comune di Branduzzo, in provincia di Pavia » (1102);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

dai deputati Cappugi, Morelli e Repossi:

« Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 99, concernente conferimento dei posti di ruolo, mediante concorsi interni, al personale non di ruolo in servizio presso Enti pubblici locali » (1103);

dai deputati Bonomi, Truzzi, Burato, Stella, Petrone, Sodano, Germani, Fina, Marengoli, Chiarini e Franzo:

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (1104).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, queste proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, la prima in sede legislativa.

REPOSSI. Chiedo l'urgenza per la proposta Cappugi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se e come intendono accertare i fatti e colpire le responsabilità in ordine allo scandalo della Ditta S.A.R.E.B., avvenuto recentemente a Messina. E se ritengano, nell'interesse della verità e della giustizia, la congiura del silenzio messa in atto onde tentare di soffocare il grave episodio e di impedire che ne siano messi in luce tutti i particolari. (1105) »

« PINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare alle vere esigenze democratiche la rappresentanza popolare nelle deputazioni provinciali, che allo stato è resistita dalla sospensione dei decreti prefettizi di nomina dei deputati provinciali dichiarata dal Consiglio di Stato su ricorso di deputati decaduti; onde evitare che, come avviene per l'Amministrazione provinciale di Napoli, l'attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato — che in casi

analoghi si è già pronunziato come carente di giurisdizione — possa procrastinare per anni la permanenza in carica di deputati designati dal C.L.N. in rappresentanza di partiti scomparsi dalla vita politica e di orientamenti contrari ai risultati elettorali del 18 aprile. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1965)

« COVELLI, D'AMORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora corrisposti agli insegnanti incaricati provvisori della Scuola popolare serale i miglioramenti concessi a tutti i dipendenti statali aventi decorrenza dal 1° novembre 1947; e se non ritiene giunto ormai il tempo di mettere a disposizione dei Provveditori agli studi la somma necessaria al pagamento delle quote mensili arretrate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1966)

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda definire al più presto con apposito disegno di legge il riconoscimento della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, e se sia prevista l'erogazione nel corrente esercizio del contributo dello Stato per il funzionamento della Facoltà stessa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1967)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se — dovendosi procedere alla nomina del presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari di Cosenza — non ravvisi l'opportunità di attenersi soltanto a criteri aderenti alle finalità dell'ente; al quale — dopo le ultime tumultuose vicende — si devono restituire con urgenza serietà e prestigio; e per sapere altresì — a seguito delle preoccupazioni affiorate nell'opinione pubblica in conseguenza della designazione di qualche candidato — se non ritenga prudente accertarsi rigorosamente sull'idoneità ad amministrare degli aspiranti alla carica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1968)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se — in considerazione: 1°) della notevole produzione annuale di ortofrutticoli e di frutta secca nelle varie regioni del Mezzogiorno; 2°) delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

difficoltà di approvvigionarsi, specie di verdura, per non poche località del Nord — non ritenga necessario di estendere le stesse tariffe stabilite per gli agrumi anche per il trasporto dei pacchi del peso rispettivamente di 10 e 20 chilogrammi contenenti ortofrutti-coli e frutta secca di provenienza meridionale per qualunque destinazione, raggiungendosi il duplice scopo di agevolare la spedizione di dette merci e di stimolare un maggiore introito per le ferrovie, senza aumento alcuno di spese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1969)

« TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia consentito o meno di esporre e mantenere esposti, dopo che il sindaco della città ne aveva negato l'autorizzazione e anche dopo l'espreso invito a ritirarlo, un quadro con le fotografie dei morti di Modena, davanti al monumento dei Caduti nella guerra mondiale 1915-18.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se non ritenga opportuno invitare le autorità competenti a non permettere comizi in pubblico senza la dovuta preventiva autorizzazione.

« Quanto sopra è avvenuto a Bergamo in questi ultimi giorni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1970)

« CREMASCHI, PACATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per impedire l'esodo all'estero di attività inerenti alla industria del vetro artistico muranese, esodo che può attuarsi sia col trasferimento di lavoratori specializzati che di complessi industriali tecnicamente organizzati e dei loro elementi direttivi. Se tale esodo, che viene in ogni modo provocato da industriali di paesi stranieri, dovesse verificarsi, apporterebbe un gravissimo danno alla industria del vetro artistico muranese, che è una delle più caratteristiche e note industrie italiane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1971)

« GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, per conoscere:

a) quali siano stati i criteri di opportunità economica a suggerire l'autorizzazione ad importare dall'Argentina (a norma dell'accordo commerciale italo-argentino del-

l'ottobre 1949) un così rilevante contingente di formaggio reggiano;

b) se nell'autorizzare l'importazione si è tenuta in debito conto la inevitabile ripercussione negativa nel settore di produzione del formaggio grana tipico, settore che soffre in questo momento dei riflessi della crisi generale dell'agricoltura italiana;

c) per quale ragione si sia attribuita la denominazione di formaggio grana nel documento ufficiale dell'accordo, a tale formaggio, denominazione propria di una tipica produzione nostra tanto apprezzata in Italia ed all'estero, e che perciò va tutelata con la stessa gelosia con cui gli altri Paesi tutelano i loro prodotti tipici nel loro prestigio commerciale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1972)

« TRUZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per sapere se non si creda necessario ed urgente estendere alle vedove ed agli orfani di guerra i provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra, disposti con la legge 31 agosto 1921, n. 1312, intesa a riservare in ogni amministrazione pubblica una percentuale di posti disponibili per la sistemazione di dette benemerite categorie alle quali evidentemente è pari nel sacrificio, nei diritti e nel bisogno la disgraziatissima categoria degli orfani e delle vedove di guerra.

« E per conoscere, altresì, se e quando verrà provveduto alla perequazione delle pensioni di reversibilità privilegiate di guerra con quelle di reversibilità privilegiate di pace, essendo queste, con evidente offesa alla equità, superiori di circa due terzi alle prime. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1973)

« VOCINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere: se si debba ritenere tacitamente abrogata la disposizione che prevede la cessazione dell'affitto degli alloggi INCIS agli assegnatari in seguito al loro collocamento a riposo; e se, in ogni caso, non si ritenga opportuno, *de jure condendo*, di precisarlo nel relativo disegno di legge che dovrebbe essere prossimamente presentato al Parlamento e di comprendere in tale disegno anche i pensionati nell'eventuale diritto al riscatto degli appartamenti locati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1974)

« VOCINO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, in attesa della riforma per la finanza locale, non voglia prorogare la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per i comuni sinistrati e deficitari, i quali, per effetto delle cessate disposizioni di cui all'articolo sopracitato, si trovano in uno stato di carenza assoluta, considerando, fra l'altro, che il disegno di legge per la riforma della finanza locale attenda ancora la discussione dei due rami del Parlamento e non potrebbe andare in vigore nell'anno in corso. *(La interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1975)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non creda di ordinare la sospensione, o almeno di ritardare la esecuzione dello sfratto intimato in data 21 ottobre 1949 da parte dell'ufficio T.A.V. terza sezione a circa 100 sottufficiali dell'esercito e dei carabinieri, che dovrebbero sgomberare entro il 28 febbraio 1950 i locali da essi e dalle loro famiglie occupati di proprietà demaniale.

« L'interrogante fa rilevare che per la maggior parte questi benemeriti sottufficiali sono stati posti in congedo per ragioni di età; ma alcuni, ossia i sottufficiali dell'arma dei carabinieri, si trovano ancora in servizio, sia pure trasferiti in altri uffici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1976)

« LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che ancora impediscono il finanziamento e l'esecuzione dei lavori dell'edificio scolastico del vecchio abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte, su progetto già pronto ed approvato da due anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1977)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni dell'improvvisa sospensione dei lavori di sistemazione di copertura del torrente Marino in Santa Eufemia d'Aspromonte e se è vero che la sospensione sia da attribuirsi al fatto che il finanziamento della copertura del Marino è stato stornato in favore della sistemazione del torrente Torbido, di cui il Ma-

rino è affluente, e ciò per favorire interessi privati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1978)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente intervenire a sollevare dallo stato di deplorabile abbandono in cui versa il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), che manca di strade di accesso, di fognature e di illuminazione elettrica (pur essendo l'abitato attraversato dalla rete che trasporta l'energia ad altri comuni) e che presenta il massimo indice di disoccupazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1979)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga per lo meno indispensabile fornire il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), al quale mancano le strade di accesso, di comunicazioni telefoniche per allacciarlo così in qualche modo al mondo civile. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1980)

« GRECO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché sia portata a termine con mezzi adeguati l'impresa iniziata nello specchio d'acqua di Albenga dove sono state riportate alla luce dall'« Artiglio » anfore ed oggetti diversi appartenenti ad una nave romana del primo secolo avanti Cristo.

« La scoperta archeologica pare rivestire un tale interesse ed importanza da richiedere, oltre che un'indagine precisa e scrupolosa in merito, un impegno concreto da parte del Ministero della pubblica istruzione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1981)

« NATTA, SERBANDINI, FARALLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti d'urgenza credono di poter prendere per venire incontro alle sottoelencate richieste formulate dai vitivinicoltori dell'Astigiano e suggerite dal progressivo aggravarsi della crisi del vino, che li pone in crescente disagio economico e minaccia la loro esistenza come produttori:

1°) soppressione o sospensione o, quanto meno, forte riduzione dell'imposta di con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1950

sumo sul vino, nonché immediate disposizioni, perché non siano concesse autorizzazioni di ulteriori maggiorazioni sulle tariffe attuali;

2°) provvedimenti efficaci contro i sofisticatori;

3°) anticipazioni garantite sul prodotto in cantina, nella forma più snella e più rapida, da parte di enti specializzati ed a tassi minimi, non superiori comunque al puro compenso del costo del servizio;

4°) costituzione di un ente per l'acquisto e la distillazione, a prezzi sufficientemente remunerativi, dei vini scadenti e di gradazione non adatta alla conservazione;

5°) divieto di fabbricazione dell'aceto alimentare con acido acetico di fabbricazione industriale;

6°) sovvenzioni per l'attuazione della legge sulle cantine sociali ed enopoli;

7°) intervento del Governo perché i prezzi dei prodotti industriali (anticrittogamici, fertilizzanti, ecc.) connessi alla produzione vitivinicola si adeguino all'andamento dei prezzi agricoli;

8°) alleggerimento della insopportabile pressione fiscale che attualmente grava sulla piccola proprietà.

(288) « TÖRRETTA, LOZZA, GALLO ELISABETTA, AUDISIO, GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. — Svolgimento di interpellanze.

2. — *Discussione delle proposte di legge:*

CUTTITA ed altri: Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (218). — *Relatore* Roselli;

senatori LUCIFERO e CAMINITI: Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (521). — *Relatore* Capalozza;

NENNI GIULIANA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari. (640). — *Relatore* Castelli Avolio;

senatore CARRARA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professor Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi, il 15 agosto 1944. (*Approvata dal Senato*). (855). — *Relatore* Castelli Avolio.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori:* Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*). (427). — *Relatore* Rocchetti.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO